

LAURETANA s.p.a.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 231/2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto reato.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, trattasi di alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, Concussione e Corruzione), a cui si sono successivamente aggiunti i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, alcune fattispecie di reati in materia societaria, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (c.d. "Abusi di mercato"), una nuova fattispecie di reato contro la vita e l'incolumità individuale, nonché i cosiddetti "illeciti transnazionali". A ciò si aggiunga che tra le fattispecie di reati in materia societaria è stata inclusa quella dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte, tra l'altro, dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati mentre, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2623 c.c. da parte della Legge 262/2005, il reato di falso in prospetto (ora previsto dall'art. 173-bis del Decreto Legislativo 58/1998), non è più parte delle fattispecie di reati in materia societaria rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

Con la Legge n. 123 del 3 agosto 2007, il novero dei reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo 231/2001 è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione dei reati

concernenti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, mentre il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 – in vigore dal 29 dicembre 2007 ed in attesa dei relativi provvedimenti attuativi – ha infine ampliato la responsabilità delle società anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o denaro di provenienza illecita.

Più recentemente sono stati introdotte, tra i reati presupposto del D. Lgs 231/01, alcune fattispecie di reati associativi, l'illegale fabbricazione o messa in vendita di armi, i reati contro l'industria ed il commercio, tra i quali la frode in commercio e la vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Di particolare rilevanza è stata poi l'introduzione, tra il 2011 e il 2012 dei reati di natura ambientale e di quello relativo alla corruzione tra privati, oltre alla fattispecie in materia di impiego di lavoratori di cittadini di paesi terzi irregolarmente presenti sul territorio.

La portata innovativa del Decreto Legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato. Con l'entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Tuttavia, il D. Lgs 231/01 prevede anche forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l'articolo 6 stabilisce che, in caso di reato commesso da un soggetto Apicale, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza");
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo preposto.

Pertanto, nel caso di reato commesso da soggetti Apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica, e quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs 231/01.

Nello stesso modo, l'art. 7 del D. Lgs 231/01 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di soggetti Sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Pertanto, nell'ipotesi prevista dal succitato art. 7, l'adozione del modello di organizzazione e gestione da parte dell'ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere

della prova a carico dell'accusa che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

In tale contesto Lauretana S.p.A. ha provveduto ad effettuare un'analisi del contesto aziendale per evidenziare le aree e le modalità con le quali si possono realizzare i reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001, al fine di elaborare un modello organizzativo coerente con la specifica attività della Società, conformemente a quanto ivi previsto.

STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il D. Lgs 231/01 dispone che i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia, cui è data facoltà di formulare, di concerto con i Ministri competenti, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati, purchè garantiscano le esigenze indicate dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs 231/01.

Tale previsione normativa ha principalmente la finalità di promuovere l'allineamento ai principi espressi dal D. Lgs 231/01 e, parimenti, di stimolare l'elaborazione di codici strutturati che possano fungere da punto di riferimento per gli operatori che si accingano a redigere un modello di organizzazione e gestione.

Confindustria ha emanato il proprio Codice di Comportamento ("Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs n. 231/2001") in data 7 marzo 2002. Le Linee guida di Confindustria sono state successivamente integrate in data 3 ottobre 2002 per tener conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 61 del 2002 in tema di reati societari ed infine aggiornate in data 18 maggio 2004.

Il presente Modello, elaborato sulla base delle Linee guida di Confindustria, si concretizza in un articolato sistema di principi e procedure che si può descrivere sinteticamente come segue:

- Codice etico: in esso sono rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari.
- Linee di condotta: introducono regole specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati ex Decreto Legislativo 231/2001. Si sostanziano in una declinazione operativa di quanto espresso dai principi del Codice Etico.
- Mappatura dei processi e delle attività a rischio: l'art. 6.2 lett. a) del D. Lgs 231/01 indica come uno dei requisiti del modello l'individuazione delle cosiddette aree "sensibili" o "a rischio", cioè di quei processi e di quelle attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs 231/01.

- Individuazione delle procedure idonee a prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al D. Lgs 231/2001: in relazione alle singole fattispecie di reato astrattamente configurabili in riferimento all'attività aziendale, il modello organizzativo prevede una serie di controlli preventivi tale da garantire che i rischi di commissione dei reati stessi sia ridotto ad un livello accettabile;

- Sanzioni: un punto qualificante nella costruzione del modello è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal modello. Simili violazioni ledono infatti il rapporto di fiducia instaurato con l'ente e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

- Organismo di Vigilanza: Il Modello Organizzativo si completa con l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, che, come previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello Organizzativo stesso curandone altresì il costante aggiornamento. Tale profilo è ulteriore condizione per l'applicazione dell'esimente prevista dalla norma.

CODICE ETICO

La Società uniforma la propria attività interna ed esterna al rispetto dei principi contenuti nel presente Codice, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguire congiuntamente al successo dell'impresa.

L'obiettivo primario della Società è la creazione di valore per l'azionista. A questo scopo sono orientate le strategie industriali e finanziarie e le conseguenti condotte operative, ispirate all'efficienza nell'impiego delle risorse.

La Società nel perseguire tale obiettivo si attiene imprescindibilmente ai seguenti principi di comportamento:

- quale componente attiva e responsabile delle comunità in cui opera è impegnata a rispettare e far rispettare al proprio interno e nei rapporti con il mondo esterno le leggi vigenti negli Stati in cui svolge la propria attività e i principi etici comunemente accettati e sanciti negli standard internazionali nella conduzione degli affari: trasparenza, correttezza e lealtà;
- rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti (verso la comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori, gli investitori e i concorrenti) per raggiungere i propri obiettivi economici, che sono perseguiti esclusivamente con l'eccellenza della performance in termini di qualità e convenienza dei prodotti e dei servizi, fondate sull'esperienza, sull'attenzione al cliente e sull'innovazione;
- pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigila sulla loro osservanza e concreta implementazione;
- assicura al mercato, agli investitori e alla comunità in genere, una piena trasparenza sulla sua azione;
- si impegna a promuovere una competizione leale, che considera funzionale al suo stesso interesse così come a quello di tutti gli operatori di mercato e dei clienti in genere;

- persegue l'eccellenza e la competitività nel mercato, offrendo ai propri clienti prodotti di qualità, che rispondano alle loro esigenze;
- tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale;
- impiega responsabilmente le risorse, avendo quale traguardo uno sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future.

La Società si fonda sull'eccellenza dei prodotti offerti, sull'attenzione alla clientela e sulla disponibilità a soddisfarne le richieste. L'obiettivo perseguito è quello di garantire una risposta immediata, qualificata e competente alle esigenze dei clienti, informando i propri comportamenti a correttezza, cortesia e collaborazione.

La Società intende contribuire al benessere economico e alla crescita della comunità nella quale si trova a operare attraverso l'erogazione di servizi efficienti e tecnologicamente avanzati.

La Società individua nella ricerca e nell'innovazione una condizione prioritaria di crescita e successo.

La Società mantiene con le pubbliche Autorità locali, nazionali e sovranazionali relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione ed alla trasparenza, nel rispetto delle reciproche autonomie, degli obiettivi economici e dei valori contenuti in questo Codice.

La Società considera con favore e, se del caso, fornisce sostegno a iniziative sociali, culturali ed educative orientate alla promozione della persona ed al miglioramento delle sue condizioni di vita.

La Società non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati, se non nel rispetto della normativa applicabile.

La Società riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.

La Società tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale, nell'espletamento dell'attività economica, il rispetto dei diritti dei lavoratori. La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale di ciascuno.

La Società ha redatto un documento di politica della Salute Sicurezza Lavoro che si è impegnata a diffondere a tutto il personale.

La Società crede in una crescita globale sostenibile. Le scelte di investimento e di business sono pertanto informate al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.

Fermo il rispetto della specifica normativa applicabile, la Società tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie scelte, anche mediante l'adozione di particolari tecnologie e metodi di produzione - laddove operativamente ed economicamente proponibile - che consentano di ridurre, anche oltre i limiti di norma, l'impatto ambientale delle proprie attività.

Al rispetto del presente Codice sono tenuti gli organi sociali, il management e i prestatori di lavoro della Società, nonché tutti i collaboratori esterni, quali consulenti, agenti, fornitori, ecc.

La Società si impegna all'implementazione di apposite procedure, regolamenti o istruzioni volte ad assicurare che i valori qui affermati siano rispecchiati nei comportamenti concreti di ciascuna di esse e di tutti i rispettivi dipendenti e collaboratori, prevedendo - ove del caso - appositi sistemi sanzionatori delle eventuali violazioni.

LINEE DI CONDOTTA

Il presente capitolo vuole rappresentare le Linee di Condotta per evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati ex Decreto Legislativo 231/2001.

Le Linee di Condotta specificano in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico della Società stabilendo, in particolare che:

- I processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale (policy, norme operative, procedure interne, ecc.) e/o di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.
- Le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività.
- Lo scambio di informazioni fra fasi/processi contigui deve prevedere meccanismi per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.
- Le risorse umane devono essere selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall'azienda.
- Devono essere periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze professionali in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati.
- Il personale deve essere formato e addestrato per lo svolgimento delle mansioni assegnate.
- L'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento aziendale deve avvenire sulla base di analisi dei fabbisogni e da fonti adeguatamente selezionate e monitorate.
- Deve essere previsto un adeguato sistema di indicatori per processo/attività ed un relativo flusso periodico di reporting verso il management.
- I Sistemi Informativi, amministrativi e gestionali devono essere orientati all'integrazione ed alla standardizzazione.
- Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua per valutazioni periodiche ed il costante adeguamento.
- Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la Società opera.
 - Gli organi sociali devono essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti sopra citati, nonché dei conseguenti comportamenti da tenere.
 - Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle procedure aziendali e si ispirano ai principi del Codice Etico in ogni decisione o azione relativa alla gestione della Società.
- i responsabili di funzione devono curare che:
 - tutti i dipendenti siano a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti e, qualora abbiano dei dubbi su come procedere, siano adeguatamente indirizzati;
 - sia attuato un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.
- nella partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione ed in generale in ogni trattativa con questa, tutti i dipendenti devono operare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale.

- I responsabili delle funzioni che hanno correntemente attività di contatto con la Pubblica Amministrazione devono:

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;

- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi ufficiali verso la Pubblica Amministrazione.

- Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto “terzo” che agisca per conto della Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la Società opera; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio. L’incarico a tali soggetti di operare in rappresentanza e/o nell’interesse della Società deve essere assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola che vincoli all’osservanza dei principi etico- comportamentali adottati dalla Società.

Il mancato rispetto di quanto sopra previsto potrà comportare la risoluzione, per inadempimento, del rapporto contrattuale.

- Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società è individuato e selezionato con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio. Nella loro selezione la Società avrà cura di valutare la loro competenza, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa e idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

- Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società deve operare, sempre e senza eccezioni, con integrità e diligenza, nel pieno rispetto di tutti i principi di correttezza e liceità previsti dai codici etici dagli stessi eventualmente adottati.

- Quando vengono richiesti allo Stato o ad altro ente pubblico od alle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, tutti i soggetti coinvolti in tali procedure devono:

- attenersi a correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti le attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti;

- una volta ottenute le erogazioni richieste, destinarle alle finalità per le quali sono state richieste e concesse.

- I responsabili delle funzioni amministrativo/contabili devono curare che ogni operazione e transazione sia:

- legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile;

- correttamente ed adeguatamente registrata sì da rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;

- corredata di un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e motivazioni dell’operazione e l’individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa.

- Tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili devono comportarsi correttamente, prestare la massima collaborazione, garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, l’accuratezza dei dati e delle elaborazioni, segnalare i conflitti di interesse, ecc.

- Gli Amministratori comunicano al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale.

- Gli Amministratori e loro collaboratori:

- nella redazione del bilancio, di comunicazioni al mercato o di altri documenti simili devono rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e completezza;
- devono rispettare puntualmente le richieste di informazioni da parte del Collegio sindacale e facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
- presentare all'Assemblea atti e documenti completi e corrispondenti alle registrazioni contabili;
- fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

- Possono tenere contatti con la stampa solo i dipendenti autorizzati e questi devono far diffondere notizie sulla Società rispondenti al vero nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

- E' fatto obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza a titolo non esaustivo:

- ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico e delle Linee di Condotta. Le segnalazioni devono essere fornite esclusivamente in forma non anonima.
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, di cui si venga ufficialmente a conoscenza, riguardanti illeciti e/o ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 231/2001 con rischi di impatto aziendale.

- Nei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, sia italiani che di altri paesi, è fatto divieto di:

- promettere od offrire loro (od a loro parenti, affini, amici, ecc.) denaro, doni od omaggi salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore (ad es. non sono di modico valore viaggi e soggiorni, iscrizioni a circoli, ecc.);
- esaminare o proporre opportunità di impiego di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.), e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- promettere od offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) la prestazione di consulenze e/o altri servizi che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o fornire, anche tramite "terzi", lavori/servizi di utilità personale (ad es. opere di ristrutturazione di edifici da loro posseduti o goduti – o posseduti o goduti da loro parenti, affini, amici, ecc.);
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti stessi della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza).

Tali azioni e comportamenti sono vietati se fatti sia direttamente dalla Società tramite i suoi dipendenti, sia tramite persone non dipendenti che agiscano per conto di questa. Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione, è fatto divieto di:

- esibire documenti/dati falsi od alterati;
- sottrarre od omettere documenti veri;

- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
- omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- farsi rappresentare da consulenti o da soggetti “terzi” quando si possano creare conflitti d’interesse;
- In generale, è fatto divieto di assumere alle dipendenze della Società ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato personalmente e attivamente ad una trattativa d’affari o abbiano avallato le richieste effettuate alla Pubblica Amministrazione dalla Società, collegate della medesima o sottoposte a comune controllo con la medesima.
- Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.
- Agli Amministratori è fatto divieto di:
 - restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, e di effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve non distribuibili a termini di legge;
 - far acquistare o far sottoscrivere dalla Società azioni o quote sociali, emesse dalla Società, fuori dei casi consentiti dalla legge;
 - formare od aumentare fittiziamente il capitale della Società mediante operazioni non consentite dalla legge.

In relazione alla Gestione della Salute Sicurezza Lavoro, in azienda devono essere garantiti:

- il rispetto degli impegni indicati dalla politica,
- la condivisione delle deleghe e la loro pubblicizzazione,
- il rispetto delle procedure documentate dal Sistema Gestione Sicurezza Lavoro a tutti i livelli,
- l’effettuazione da parte di chi di dovere dei controlli e delle rispettive registrazioni dei monitoraggi previsti dal Sistema Gestione Sicurezza Lavoro,
- ogni altra modalità di pianificazione, effettuazione controllo e riesame come definita dalle procedure del Sistema Gestione Sicurezza Lavoro,
- il rispetto della legislazione cogente applicabile in materia di Salute Sicurezza Lavoro.

– In generale è fatto divieto di:

- ostacolare le funzioni di controllo dei soci, della società di revisione, dell’Organismo di Vigilanza;
- cagionare lesioni all’integrità del patrimonio sociale ed effettuare operazioni in danno dei creditori;
- influenzare l’Assemblea dei soci, diffondere notizie false sulla Società.

- Agli Amministratori ai Sindaci e ai dipendenti è fatto divieto di:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate (per tali intendendosi – ai sensi dell’art. 181 del D.Lgs. 58/1998 – le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari);
- raccomandare o indurre altri a effettuare le operazioni di cui sopra sulla base di informazioni privilegiate;
- comunicare a terzi informazioni privilegiate al di fuori della normale attività lavorativa;

– I dipendenti e i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società devono astenersi da qualunque comportamento lesivo dell’immagine della Società.

– Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società è tenuto ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la stessa, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente alla Società.

– E’ fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società di compiere qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o a regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o interesse per la Società.

PARTE SPECIALE

MAPPATURA DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO

L'individuazione dei processi e delle attività a rischio rappresenta una fase fondamentale per la costruzione di un modello organizzativo efficace.

In Lauretana spa tale attività è stata effettuata analizzando il contesto aziendale per individuare i processi e le relative attività nelle quali possono verificarsi elementi di rischio pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs 231/01.

INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IDONEE A PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO DI CUI AL D. LGS 231/01

Reati previsti dall'art. 24 del Decreto

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Elenco dei reati presupposto

Art. 316 bis cod. pen. (Malversazione a danno dello Stato)

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione; avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, contributi, sovvenzioni, o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art 316 ter cod. pen. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art 640 comma 2 n.1 cod. pen. (Truffa)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
....omissis...

Art 640 bis cod. pen (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Art 640 ter cod. pen. (frode informatica)

(se commesso ai danni dello Stato)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Sanzioni ai sensi del D. Lgs 231/01

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 640, comma 2, n. 1, 640-*bis* e 640-*ter* se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità ; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*.

Mappatura e analisi delle aree di rischio aziendali con riferimento ai reati

La società svolge attività che non comporta usuali contatti con la P.A., peraltro non sono esclusi contatti sporadici (pratiche fiscali, pratiche urbanistiche, catastali, etc.).

Peraltro non partecipa a gare di appalto o pubbliche forniture. Possono comunque verificarsi ipotesi di possibile rischio relativamente ai reati in questione, con particolare riferimento al reato di cui all'art. 321 codice penale oppure al reato di cui all'art. 319 quater codice penale.

Specificamente si possono riscontrare i reati in oggetto quando un soggetto, al fine di ottenere vantaggi per la società, cerchi di corrompere o riceva richieste di favori da un pubblico ufficiale o da soggetti a questo assimilati, per ottenere benefici o vantaggi riguardanti pratiche amministrative, giudiziarie, etc.

Ugualmente il soggetto potrebbe ricevere richieste o minacce per far ottenere vantaggi al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

A puro titolo esemplificativo:

- la richiesta di autorizzazioni, di licenze per l'esercizio di attività;
- l'elaborazione e/o trasmissione dati / informazioni;
- la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta e altre dichiarazioni per la liquidazione dei tributi e relativi controlli di soggetti pubblici su tale attività;
- la gestione di ispezioni / controlli / accertamenti sull'attività
- pratiche catastali
- pratiche relative ai rapporti di lavoro
- pratiche edilizie e/o urbanistiche
- procedure di rendicontazione
- partecipazione a bandi

I contatti con la pubblica amministrazione in pratiche varie (amministrative, fiscali, tecniche, etc.) possono venire tenuti da vari uffici nonché da diversi livelli, anche apicali.

Protocolli e procedure

Con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione appare fondamentale in primo luogo, per i destinatari del modello, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal Codice Etico e dalle Linee di Condotta.

I destinatari del modello dovranno inoltre:

- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale e delle deleghe e procure loro conferite;
- ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici in conformità alle regole e alle procedure aziendali;
- segnalare all'OdV eventuali attività poste in essere in violazione di quanto previsto dal "Modello" in relazione soprattutto al Codice Etico e alle Linee di Condotta;
- attestare che le domande e i dati trasmessi alla Pubblica Amministrazione, anche a mezzo di sistemi informatici, siano veritieri e corretti;
- garantire ed attestare che tutte le uscite di cassa siano avvenute a fronte di contratti in essere, di documentazione che attesta l'avvenuta ricezione del bene o del servizio e di fattura emessa dal fornitore;

- garantire ed attestare che le assunzioni di personale siano state effettuate a fronte di specifiche esigenze e che siano state autorizzate secondo i vigenti poteri di rappresentanza e di firma sociale;
- attestare e garantire che le consulenze e gli incarichi professionali siano stati assegnati a fronte di specifiche esigenze, autorizzate secondo i vigenti poteri di rappresentanza e di firma sociali;
- attestare e garantire che tutte le operazioni siano state condotte nel rispetto della specifica normativa in materia e del Codice Etico e delle Linee di Condotta adottate da Lauretana spa.

Reati previsti dall'articolo 25 del Decreto

Concussione induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Elencazione dei reati "presupposto"

Nota preliminare

La disciplina dei reati in questione è stata ampiamente rivista ad opera della legge 6 novembre 2012 n. 190, la quale ha modificato i presupposti dell'applicazione dei reati di concussione e corruzione, modificando le pene ed ha introdotto il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" di cui all'art. 319 quater c.p.

Conseguentemente è stato modificato anche l'art. 25 del Decreto, che risulta ora aggiornato anche ai nuovi reati.

Art. 317 del codice penale (*Concussione*)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 del codice penale (*Corruzione per l'esercizio della funzione*)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 del codice penale (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319-bis del codice penale (*Circostanze aggravanti*)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter del codice penale (*Corruzione in atti giudiziari*)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319-quater del codice penale (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 del codice penale (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 del codice penale (*Pene per il corruttore*)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 del codice penale (*Istigazione alla corruzione*)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto

contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis del codice penale (*Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Sanzioni ex art. 25 del decreto

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-*ter*, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma 2, 319-*quater* e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis*.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Appendice 1

La Corte di Cassazione Sez. VI Pen. ha precisato i confini delle modifiche introdotte nella sentenza n. 13047 del 21 marzo 2013.

In particolare il comportamento di minaccia, di ogni tipo ed entità, di un danno ingiusto per il privato, finalizzato a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posto in essere con abuso di poteri e/o di funzioni, integra il delitto di concussione, se proviene da pubblico ufficiale o di estorsione se proviene da incaricato di pubblico servizio.

Quando, invece, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblica sicurezza, abusando delle funzioni o dei poteri, sempre per farsi dare o promettere il denaro o l'utilità, prospettano al privato, con comportamenti di persuasione e convinzione non integranti minaccia, la possibilità di adottare atti legittimi ma dannosi per il privato medesimo, ricorre il delitto di induzione indebita di cui all'articolo 319 quater c.p.

La distinzione per qualificare correttamente le condotte commesse e contestate prima della legge 190/2012 va così fatta non sulla base di un uso formale dei termini «costrizione» e «induzione», ma analizzando la condotta contestata e le conseguenze prospettate dal pubblico ufficiale per ottenere il denaro o le altre utilità oppure se ha prospettato un male ingiusto.

In questa prospettiva, va inquadrato nella nuova figura di reato introdotta dall'articolo 319 quater il comportamento di un pubblico ufficiale che abbia prospettato l'esercizio di attività legittime in sé (ad esempio individuando irregolarità fiscali e prospettando il pagamento della "tangente" come alternativa alla verifica fiscale; in tal caso il danno del soggetto non sarebbe qualificabile con ingiusto e pertanto si verte nell'induzione indebita)

Appendice 2

Occorre anche considerare che ai sensi della legge 190/2012 è stato approvato dal Governo in data 8 marzo 2013 il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a cui sarà opportuno fare riferimento.

In particolare è tra l'altro previsto che "Il dipendente pubblico non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità", fatti salvi "quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia". Per "modico valore" si intende regali e "altre utilità" che "in via orientativa" non superano 150 euro "anche sotto forma di sconto".

Inoltre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in vigore dal 20 aprile 2013, ulteriore intervento legislativo assunto, in attuazione dell'art. 1, comma 35 della L. 190/2012, per rendere più incisiva l'azione di contrasto e di prevenzione della corruzione. Il nuovo decreto, ispirato al modello statunitense del *Freedom of Information Act*, disciplina, innanzitutto, l'accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, con lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Agli obblighi di trasparenza imposti alla pubblica amministrazione, corrisponde il diritto soggettivo di chiunque di accedere direttamente ed immediatamente alle informazioni possedute dalla stessa amministrazione. Non è più dunque necessario dimostrare, a sostegno della pretesa informativa, la sussistenza di un interesse differenziato. E' altresì riconosciuto a chiunque il diritto di richiedere al responsabile della pubblica amministrazione obbligata alla trasparenza, documenti, informazioni o dati nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione.

Mappatura e analisi delle aree di rischio aziendali con riferimento ai reati

La società svolge attività che non comporta usuali contatti con la P.A., peraltro non sono esclusi contatti sporadici (pratiche fiscali, pratiche urbanistiche, catastali, etc.). Peraltro non partecipa a gare di appalto o pubbliche forniture.

Possono comunque verificarsi ipotesi di possibile rischio relativamente ai reati in questione, con particolare riferimento al reato di cui all'art. 321 codice penale oppure al reato di cui all'art. 319 quater codice penale.

Specificamente si possono riscontrare i reati in oggetto quando un soggetto, al fine di ottenere vantaggi per la società, cerchi di corrompere o riceva richieste di favori da un pubblico ufficiale o da soggetti a questo assimilati, per ottenere benefici o vantaggi riguardanti pratiche amministrative, giudiziarie, etc.

Ugualmente il soggetto potrebbe ricevere richieste o minacce per far ottenere vantaggi al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

A puro titolo esemplificativo:

- la richiesta di autorizzazioni, di licenze per l'esercizio di attività;
- l'elaborazione e/o trasmissione dati / informazioni;
- la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta e altre dichiarazioni per la liquidazione dei tributi e relativi controlli di soggetti pubblici su tale attività;
- la gestione di ispezioni / controlli / accertamenti sull'attività
- pratiche catastali
- pratiche relative ai rapporti di lavoro
- pratiche edilizie e/o urbanistiche
- procedure di rendicontazione
- partecipazione a bandi

I contatti con la pubblica amministrazione in pratiche varie (amministrative, fiscali, tecniche, etc.) possono venire tenuti da vari uffici nonché da diversi livelli, anche apicali.

Protocolli e procedure

Gli Amministratori e la Direzione, nell'ambito delle attività che comportano contatti con la P.A., nel senso lato sopra indicato, avranno cura di seguire e di far seguire le seguenti regole:

- 1) attenersi a quanto disposto dal Codice Etico;
- 2) adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti;
- 3) comportarsi in modo adeguato, predisponendo la relativa documentazione, in caso di colloqui con pubblici funzionari
- 4) operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, e delle deleghe e procure loro conferite;
- 5) segnalare all'OdV eventuali attività poste in essere in violazione di quanto previsto dal presente Modello;
- 6) segnalare all'OdV eventuali pratiche e procedure che comportano la necessità di frequenti contatti con pubblici funzionari, viaggi unitamente agli stessi, incontri, etc.
- 7) attestare che le domande ed i dati trasmessi e/o rappresentati alla Pubblica Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, sono veritieri e corretti
- 8) segnalare all'OdV e al Collegio Sindacale, se esistenti, eventuali richieste di pubblici funzionari non conformi alla legge

Nella gestione dei predetti processi i soggetti interessati devono garantire e attestare:

- che tutte le uscite di cassa sono avvenute a fronte di contratto in essere, di documentazione che attesta l'avvenuta ricezione del bene del servizio e di fattura emessa dal fornitore;
- che le assunzioni di personale sono state effettuate a fronte di specifiche esigenze e che sono state autorizzate secondo i vigenti poteri di rappresentanza e di firma sociale;
- che le consulenze e gli incarichi professionali sono stati assegnati a fronte di specifiche esigenze, autorizzate secondo i vigenti poteri di rappresentanza e di firma;
- che tutte le operazioni sono state condotte nel rispetto della specifica normativa vigente in materia e del Codice Etico adottato dalla Società
- che sia rispettato il regolamento "anticorruzione" emanato ai sensi della legge 190/2012

Eventuali regalie o omaggi a pubblici funzionari dovranno venire valutati con molta cautela, previo parere della Direzione, per omogeneità di comportamenti ed in base alle linee di condotta fornite dalla società.

Inoltre gli Amministratori e i Responsabili dovranno

- assicurare che le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti della società, siano avvenute nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello statuto sociale;
- assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- assicurare che tutte le operazioni effettuate, che impattano sulla tesoreria siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.
- assicurare che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni;
- assicurare che i rapporti contrattuali oltre certi limiti di spesa – fissati dal C. di A. - vengano autorizzati dai soggetti legittimati
- verificare il rispetto delle procedure di acquisto e di vendita
- garantire ed attestare che le assunzioni del personale sia avvenute nel rispetto delle esigenze della società e secondo le vigenti procedure, nonché autorizzate dai soggetti legittimati
- garantire ed attestare che le consulenze e/o gli incarichi professionali siano stati conferiti in base a specifiche esigenze e autorizzate dai soggetti legittimati
- in generale rispetto delle Linee di Condotta della società

Adempimenti e reporting

Con periodicità almeno semestrale i responsabili riferiranno all'Amministratore Delegato sull'attività eseguita e su quanto risultante dai controlli eventualmente eseguiti.

Nel caso di segnalazioni concernenti singoli amministratori o sindaci verrà informato l'Organismo di Vigilanza.

Tutti gli addetti e collaboratori dovranno segnalare all'AD o al Responsabile, oppure direttamente all'OdV, eventuali notizie o informazioni su possibili circostanze contrarie a quanto sopra indicato, di cui vengano a conoscenza nello svolgimento della propria attività.

L'OdV verificherà con cadenza almeno annuale la regolarità delle suestese procedure.

In caso di segnalazioni concernenti l'Organismo di Vigilanza o uno dei suoi membri il Consiglio potrà adottare i provvedimenti opportuni.

Tutti gli addetti sono tenuti a segnalare con tempestività al proprio referente oppure ad altro soggetto da questi indicato malfunzionamenti o anomalie nelle procedure.

Verifiche periodiche

L'Organismo di Vigilanza effettuerà una verifica, con periodicità almeno annuale, al fine di verificare la corretta attuazione delle regole di cui sopra riferendone al Consiglio di Amministrazione.

Procedura per omaggi

Si ritiene opportuno, al fine di prevenire i reati di cui alla presente parte, così come quello di corruzione tra privati che sarà analizzato più avanti, prevedere una speciale procedura per gli omaggi

In base al Codice Deontologico sono vietati in linea di massima gli omaggi a soggetti, pubblici o privati, con cui si intrattengono contatti e/ o collaborazioni.

Come previsto dal citato Codice, qualsiasi soggetto che riceva richieste o inviti, anche in forma indiretta, per erogazioni od omaggi nell'ambito di una procedura o di una attività, deve comunicare la circostanza al proprio responsabile/referente.

Quest'ultimo dovrà dare immediato avviso al proprio superiore, se esistente, oppure all'amministratore delegato.

L'amministratore delegato o il superiore provvederanno altresì a comunicare la circostanza all'O di V.

Sono ammessi da parte dell'ente omaggi di modico valore (cosiddetti "di fine anno") a dipendenti, ex dipendenti o collaboratori.

Sono ammessi altresì omaggi a clienti e/o fornitori e/o loro dipendenti, considerato l'esito di una fornitura o di un servizio. Tali omaggi non possono consistere in somme di denaro, ma in beni o servizi usufruibili. In genere non possono avere valore superiore a Euro 1.000,00.

Per quanto concerne invece omaggi a esponenti/dipendenti della Pubblica Amministrazione la società si adeguerà, in linea di massima, alle disposizioni regolamentari vigenti, non superando i limiti previste dalle disposizioni emanate e/o emanande, salvo eccezionali casi particolari.

La decisione di procedere ad omaggi a dipendenti o equiparati a fine anno viene assunta dall'amministratore delegato, il quale incarica proprio personale referente a provvedere – tramite gli addetti preposti e secondo le procedure della società– all'organizzazione degli acquisti relativi e alla eventuale distribuzione.

L'elenco degli omaggi distribuiti va comunicata all'OdV entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

In caso di necessità di omaggi a clienti e/o fornitori, oppure ad altri soggetti, anche dipendenti pubblici, la posizione interessata inoltrerà richiesta al proprio superiore (o in mancanza all'amministratore delegato) indicando: il soggetto destinatario, la società/ente di appartenenza, la motivazione dell'omaggio, la tipologia di omaggio proposto.

Copia della richiesta verrà comunicata dal superiore o dall'amministratore delegato all'OdV.

L'autorizzazione all'omaggio spetterà all'amministratore delegato, che comunicherà la propria decisione al superiore della funzione interessata.

L'elenco degli omaggi effettuati nell'anno solare verrà comunicata entro il gennaio dell'anno successivo all'OdV.

Reati previsti dall'art 25 bis del Decreto

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Elenco dei reati presupposto

Art 453 cod. pen. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori [\(2\)](#);

2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art 454 cod. pen. (alterazione di monete)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516

Art. 455 cod. pen. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà

Art 457 cod. pen. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032

Art. 459 cod. pen. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali

Art. 460 cod. pen. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito dei valori di bollo ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032

Art. 461 cod. pen. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione

Art 464 cod. pen. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo

Art 473 cod. pen. (Contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Art 474 cod. pen. (Introduzione nello Stato o commercio di prodotti con segni falsi)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Sanzioni ai sensi del D. Lgs 231/01

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie ⁽¹⁴⁾:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote ⁽¹⁵⁾.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno

Mappatura e analisi delle aree di rischio aziendali con riferimento ai reati

In relazione ai reati di cui all'art. 25 bis del Decreto il Modello non prevede schemi di controllo interni volti a prevenire la commissione degli stessi in quanto tali reati, alla luce dell'analisi dei rischi effettuata non si configurano come rilevanti e comunque coperti, in termini generali dalle previsioni del Codice Etico e delle Linee di Condotta e dai principi generali del controllo interno.

Reati previsti dall'art. 25 bis 1 del Decreto

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.

Elenco dei reati presupposto

Art. 513 cod. pen. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa,

se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

Art. 513 bis cod. pen. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici

Art. 514 cod. pen. (Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474

Art. 515 cod. pen. (Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 ⁽²⁾.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103

Art. 516 cod. pen. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine ⁽¹⁾ è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032

Art. 517 ter cod. pen. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517 quater cod. pen. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Sanzioni ai sensi del D. Lgs 231/01

In relazione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 ⁽¹⁸⁾.

Mappatura e analisi delle aree di rischio aziendali con riferimento ai reati

In relazione ai reati di cui all'art. 25 bis 1 del Decreto il Modello non prevede schemi di controllo interni volti a prevenire la commissione degli stessi in quanto tali reati, alla luce dell'analisi dei rischi effettuata non si configurano come rilevanti e comunque coperti, in termini generali dalle previsioni del Codice Etico e delle Linee di Condotta e dai principi generali del controllo interno.

Reati previsti dall'art. 25 ter del Decreto

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.

Elenco dei reati presupposto

Art. 2612 cod. civ. (False comunicazioni sociali)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa .

Art. 2622 cod. civ. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2623 cod. civ. (Falso in prospetto)

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

N.B. il presente articolo è stato abrogato

Art. 2624 cod. civ. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

Il responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

N.B. il presente articolo è stato abrogato

Art. 2625 cod. civ. (Impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro ⁽¹⁾.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ⁽³⁾.

Art. 2626 cod. civ. (Indebita restituzione dei conferimenti)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno

Art. 2627 cod. civ. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 cod. civ. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 cod. civ. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis cod. civ. (Omessa comunicazione del conflitto di interessi)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi .

Art. 2633 cod. civ. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 cod. civ. (Corruzione tra privati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Art. 2636 cod. civ. (Illecita influenza sull'assemblea)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

Art. 2637 cod. civ. (Aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni

Art. 2638 cod. civ. (Ostacolo nell'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni ⁽²⁾.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Sanzioni ai sensi del D. Lgs 231/01

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossessanta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote [\(19\)](#);

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote [\(20\)](#).

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo [\(21\)](#).

Mappatura e analisi delle aree di rischio aziendali con riferimento ai reati

In relazione ai reati di cui all'art. 25 ter del Decreto il Modello, a parte quanto più avanti sarà detto, non prevede schemi di controllo interni volti a prevenire la commissione degli stessi in quanto tali reati, alla luce dell'analisi dei rischi effettuata non si configurano come rilevanti e comunque coperti, in termini generali dalle previsioni del Codice Etico e delle Linee di Condotta e dai principi generali del controllo interno.

In considerazione della recente introduzione, tra i reati presupposto, della fattispecie riguardante la corruzione tra privati, si ritiene necessario, al fine di prevenire tale reato il rispetto della procedura "omaggi" che qui di seguito si riporta:

Procedura per omaggi

Si ritiene opportuno, al fine di prevenire i reati di cui alla presente parte, così come quello di corruzione tra privati che sarà analizzato più avanti, prevedere una speciale procedura per gli omaggi

In base al Codice Deontologico sono vietati in linea di massima gli omaggi a soggetti, pubblici o privati, con cui si intrattengono contatti e/ o collaborazioni.

Come previsto dal citato Codice, qualsiasi soggetto che riceva richieste o inviti, anche in forma indiretta, per erogazioni od omaggi nell'ambito di una procedura o di una attività, deve comunicare la circostanza al proprio responsabile/referente.

Quest'ultimo dovrà dare immediato avviso al proprio superiore, se esistente, oppure all'amministratore delegato.

L'amministratore delegato o il superiore provvederanno altresì a comunicare la circostanza all'O di V.

Sono ammessi da parte dell'ente omaggi di modico valore (cosiddetti "di fine anno") a dipendenti, ex dipendenti o collaboratori.

Sono ammessi altresì omaggi a clienti e/o fornitori e/o loro dipendenti, considerato l'esito di una fornitura o di un servizio. Tali omaggi non possono consistere in somme di denaro, ma in beni o servizi usufruibili. In genere non possono avere valore superiore a Euro 1.000,00.

Per quanto concerne invece omaggi a esponenti/dipendenti della Pubblica Amministrazione la società si adeguerà, in linea di massima, alle disposizioni regolamentari vigenti, non superando i limiti previste dalle disposizioni emanate e/o emanande, salvo eccezionali casi particolari.

La decisione di procedere ad omaggi a dipendenti o equiparati a fine anno viene assunta dall'amministratore delegato, il quale incarica proprio personale referente a provvedere – tramite gli addetti preposti e secondo le procedure della società– all'organizzazione degli acquisti relativi e alla eventuale distribuzione.

L'elenco degli omaggi distribuiti va comunicata all'O di V. entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

In caso di necessità di omaggi a clienti e/o fornitori, oppure ad altri soggetti, anche dipendenti pubblici, la posizione interessata inoltrerà richiesta al proprio superiore (o in mancanza all'amministratore delegato) indicando: il soggetto destinatario, la società/ente di appartenenza, la motivazione dell'omaggio, la tipologia di omaggio proposto.

Reati previsti dall'art. 25-quater del Decreto

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-*quater*, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Elenco dei reati presupposto

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25 quater del D. Lgs 231/2001 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal

codice penale italiano nell'articolo 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (quali ad esempio: articolo 270 ter c.p. - assistenza agli associati; articolo 307 c.p. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 c.p. - assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25 quater del D.Lgs 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (art. 2)

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
- b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

Sanzioni ai sensi del D. Lgs 231/01

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Mappatura e analisi delle aree di rischio aziendali con riferimento ai reati

In relazione ai reati di cui all'art. 25 quater del Decreto il Modello non prevede schemi di controllo interni volti a prevenire la commissione degli stessi in quanto tali reati, alla luce dell'analisi dei rischi effettuata non si configurano come rilevanti e comunque coperti, in termini generali dalle previsioni del Codice Etico e delle Linee di Condotta e dai principi generali del controllo interno.

Reati previsti dall'art. 25 quater 1 del Decreto

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Elenco dei reati presupposto

Art. 583 bis cod. pen. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia

Sanzioni ai sensi del D. Lgs 231/01

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

Mappatura e analisi delle aree di rischio aziendali con riferimento ai reati

In relazione ai reati di cui all'art. 25 quater 1 del Decreto il Modello non prevede schemi di controllo interni volti a prevenire la commissione degli stessi in quanto tali reati, alla luce dell'analisi dei rischi effettuata non si configurano come rilevanti e comunque coperti, in termini generali dalle previsioni del Codice Etico e delle Linee di Condotta e dai principi generali del controllo interno.

Reati previsti dall'art. 25 quinquies del Decreto

Delitti contro la personalità individuale

Elenco dei reati presupposto

Art 600 cod. pen. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni ⁽³⁾.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi

Art 600 bis cod. pen. (Prostituzione minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600 ter cod. pen (Pornografia minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o

informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali

Art. 600 quater cod. pen. (detenzione di materiale pornografico)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità

Art 600 quater 1 cod. pen. (Pornografia virtuale)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600 quinquies cod. pen. (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937

Art. 601 cod. pen. (Tratta di persone)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui [all'articolo 600](#), ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età

Art. 602 cod. pen. (Acquisto e alienazione di schiavi)

Chiunque, fuori dei casi indicati [nell'articolo 601](#), acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui [all'articolo 600](#) è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi

Sanzioni ai sensi del D. Lgs 231/01

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, e 600-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

c) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-*undecies* la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1,

si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Mappatura e analisi delle aree di rischio aziendali con riferimento ai reati

In relazione ai reati di cui all'art. 25 quinquies del Decreto il Modello non prevede schemi di controllo interni volti a prevenire la commissione degli stessi in quanto tali reati, alla luce dell'analisi dei rischi effettuata non si configurano come rilevanti e comunque coperti, in termini generali dalle previsioni del Codice Etico e delle Linee di Condotta e dai principi generali del controllo interno.

Reati previsti dall'art. 25 sexies del Decreto

Abusi di mercato

Elenco dei reati presupposto

Art. 184 D. Lgs 24.2.98 n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate)

1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185 D. Lgs 24.2.98 n. 58 (Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Sanzioni ai sensi del D. Lgs 231/01

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Mappatura e analisi delle aree di rischio aziendali con riferimento ai reati

In relazione ai reati di cui all'art. 25 sexies del Decreto il Modello non prevede schemi di controllo interni volti a prevenire la commissione degli stessi in quanto tali reati, alla luce dell'analisi dei rischi effettuata non si configurano come rilevanti e comunque coperti, in termini generali dalle previsioni del Codice Etico e delle Linee di Condotta e dai principi generali del controllo interno.

Reati previsti dall'art. 25 septies del Decreto

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Elenco dei reati presupposto

Art. 589 cod. pen. (omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 cod. pen. (Lesioni personali colpose)

. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni..

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Sanzioni ai sensi del D. Lgs 231/01

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Mappatura e analisi delle aree di rischio aziendali con riferimento ai reati

La legge 123 del 03.08.07 ha portato un'importante modifica al D. Lgs 231/01, inserendo tra i reati presupposto i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme in materia di sicurezza.

E' fatto obbligo di attenersi alla normativa pro-tempore vigente in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché agli strumenti di gestione e controllo delle suddette tematiche e relative normative interne, adottati dalla Società, con particolare riferimento ai contenuti dei documenti di valutazione dei rischi e al monitoraggio degli infortuni sul lavoro.

Ciò al fine di garantire tra l'altro ed in particolare:

- l'effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell'attività;
- un'attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex Decreto Legislativo 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-septies.

Lauretana spa, in osservanza delle normative in materia antinfortunistica, ha già da tempo adottato un modello gestionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela della salute dei lavoratori, costituito da un complesso di documentazione (SGSL – manuale, procedure, istruzioni, registrazioni) e relativa applicazione a cui si rimanda. La Società si impegna ad applicare, mantenere e supportare l'efficacia di tale sistema. Sono stati valutati, in relazione ai diversi processi produttivi, i rischi specifici di ogni mansione e sono state contestualmente esplicitate le necessarie ed idonee procedure di prevenzione.

In particolare vengono integralmente richiamati ed allegati al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, i documenti di valutazione dei rischi specifici relativi a tutte le mansioni presenti in azienda.

I destinatari del modello dovranno pertanto attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nei documenti sopra elencati nonché ai principi espressi nel Codice Etico e nelle Linee di Condotta.

Dovranno inoltre garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, nonché svolgere attività di natura organizzativa (quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), attività di sorveglianza sanitaria, attività di informazione e formazione dei lavoratori nonché di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure in materia di sicurezza.

Dovranno ancora essere previste periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate e dovrà inoltre essere garantita la tracciabilità delle singole attività (documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, intestazione/formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di archiviazione).

Dovranno essere garantiti flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza comunicando attraverso relazioni semestrali:

a) un indice degli infortuni e della loro gravità, con analitica descrizione di eventuali infortuni mortali e gravi o gravissimi (da comunicarsi comunque immediatamente al verificarsi dell'evento) e casi di denuncia di malattia professionale.

b) gli esiti di eventuali ispezioni di Autorità Amministrative o Giudiziarie con relativo elenco delle sanzioni eventualmente comminate a seguito di violazioni in materia di antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

c) gli organigrammi, deleghe e procure inerenti l'antinfortunistica e la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché il documento di valutazione dei rischi e i relativi aggiornamenti con l'indicazione dei luoghi presso i quali sono disponibili per la verifica.

d) l'elenco dei provvedimenti disciplinari e delle sanzioni irrogate a seguito delle eventuali violazioni del presente Schema di Controllo Interno e/o della normativa aziendale in materia di salute e sicurezza.

e) la documentazione redatta a seguito dell'attuazione del Sistema Gestione Sicurezza Lavoro che ha immediata attinenza ai controlli sull'efficacia di attuazione del sistema stesso in relazione alla Salute Sicurezza Lavoro: NC (Non Conformità), AC (Azioni Correttive) e AP (Azioni Preventive), registrazioni relative ai controlli di primo e secondo livello effettuati secondo le responsabilità, modalità e tempistiche definite dallo stesso Sistema Gestione Sicurezza Lavoro.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza dovrà essere immediatamente informato di eventuali gravi o reiterate violazioni alle disposizioni in tema di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Reati previsti dall'art. 25 opties D. Lgs 231/01

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Elenco dei reati presupposto

Art. 648 cod. pen. (Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 ⁽⁴⁾, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648 bis cod. pen. (Riciclaggio)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater.

Art. 648 ter cod. pen. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter.1 cod. pen. (auto riciclaggio)

Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.

Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzioni ai sensi del D. Lgs 231/01

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Mappatura e analisi delle aree di rischio aziendali con riferimento ai reati

In relazione ai reati di cui all'art. 25 opties del Decreto il Modello non prevede schemi di controllo interni volti a prevenire la commissione degli stessi in quanto tali reati, alla luce dell'analisi dei rischi effettuata non si configurano come rilevanti e comunque coperti, in termini generali dalle previsioni del Codice Etico e delle Linee di Condotta e dai principi generali del controllo interno.

Reati previsti dall'art. 25 novies del D. Lgs 231/01

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Elenco dei reati presupposto

Art. 171 legge 22.4.1941 n. 633

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) ⁽²⁰⁵⁾ chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

[e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. ⁽²⁰⁹⁾

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000) ⁽²⁰⁵⁾, se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).

Art. 171 bis legge 22.4.1941 n. 633

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter legge 22.4.1941 n. 633

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; ⁽²¹⁹⁾

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; ⁽²²⁰⁾
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies legge 22.4.1941 n. 633

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies legge 22.4.1941 n. 633

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Sanzioni ai sensi del D. Lgs 231/01

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-*quinquies* della citata legge n. 633 del 1941.

Mappatura e analisi delle aree di rischio aziendali con riferimento ai reati

In relazione ai reati di cui all'art. 25 novies del Decreto il Modello non prevede schemi di controllo interni volti a prevenire la commissione degli stessi in quanto tali reati, alla luce dell'analisi dei rischi effettuata non si configurano come rilevanti e comunque coperti, in termini generali dalle previsioni del Codice Etico e delle Linee di Condotta e dai principi generali del controllo interno.

Reati previsti dall'art. 25 decies del D. Lgs 231/01

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Elenco dei reati presupposto

Art. 377 bis cod. pen.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Sanzioni ai sensi del D. Lgs 231/01

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Mappatura e analisi delle aree di rischio aziendali con riferimento ai reati

In relazione ai reati di cui all'art. 25 decies del Decreto il Modello non prevede schemi di controllo interni volti a prevenire la commissione degli stessi in quanto tali reati, alla luce dell'analisi dei rischi effettuata non si configurano come rilevanti e comunque coperti, in termini generali dalle previsioni del Codice Etico e delle Linee di Condotta e dai principi generali del controllo interno.

Reati previsti dall'art. 25 undecies del D. Lgs 231/01

Reati ambientali

Elenco dei reati presupposto

Art. 727 cod. pen. (abbandono di animali)

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Art. 733 cod. pen. (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale)

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale ⁽¹⁾, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065.

Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

Art. 137 D. Lgs 3.4.06 n. 152 (Sanzioni penali)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A

del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle

procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Art. 256 D. Lgs 3.4.06 n. 152 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 D.Lgs 3.4.06 n. 152 (Bonifica dei siti)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258 D. Lgs 3.4.06 n. 152 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

1. I soggetti di cui all' articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all' articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all' articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all' articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all' articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all' articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all' articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all' articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se

la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Art. 259 D. Lgs 152/06 (Traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260 D. Lgs 152/06 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Art. 260 bis D. Lgs 152/06 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da

quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. ⁽¹⁰⁰³⁾

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Art. 279 D. Lgs 152/06 (Sanzioni)

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta

Art. 1 legge 150/1992

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione ⁽²⁾.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi ⁽³⁾.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria ⁽⁴⁾.

Art. 3 bis legge 150/1992

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed f), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale ⁽⁸⁾.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo ⁽⁹⁾.

Art. 3 legge 549/1993 (Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la

revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 8 D Lgs 202/07 (Inquinamento doloso)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 D. Lgs 202/07 (Inquinamento colposo)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Sanzioni ai sensi del D. Lgs 231/01

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all' articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all' articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all' articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all' articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall' articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all' articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

. Mappatura e analisi delle aree di rischio aziendali con riferimento ai reati

In considerazione delle caratteristiche produttive di Lauretana spa l'azienda ha ritenuto di dover predisporre particolari procedure unicamente con riferimento alla gestione delle emissioni in atmosfera, alla gestione del depuratore delle acque reflue e della gestione dei rifiuti.

Le procedure ritenute idonee e necessarie alla prevenzione dei reati ambientali sono qui di seguito riportate.

PROCEDURA

DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Titolo: GESTIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA

1.0 Scopo

Lo scopo della presente procedura è quello di descrivere gli impianti della Lauretana S.p.A originanti emissioni in atmosfera significative al fine di garantire la minimizzazione delle esautioni di sostanze in ambiente esterno, nonché ottemperare correttamente alle disposizioni di legge.

2.0 Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutti gli impianti di proprietà Lauretana S.p.A presenti nel sito ed originanti emissioni in atmosfera significative o contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

3.0 Responsabilità

- Responsabile sistema gestione integrato (**RSGA**)
- Direzione (**DIR**)
- Responsabile gestione prodotti (**RGP**) (Lubrochimica)
- Responsabile della manutenzione straordinaria (**RMS**) (Tecnoflam)
- Responsabile della manutenzione ordinaria (**RMO**) (Cisam)
- Responsabile gestione controllo acque (**RGCA**) (Lubrochimica)
- Laboratorio analitico (**LAB**)
- Responsabile gas fluorurati ad effetto serra (**RGF**)
- Responsabile gestione impianto di soffiatura (**RGIS**)
- Responsabile Amministrativo Emissioni. (**RAE**)

4.0 Riferimenti

MSGI Manuale Sistema Gestione Integrato

PRO 6.02.02-02 Informazione, Formazione e Addestramento

PRO 6.03.00 Manutenzioni

PRO 4.5.3-00 Gestione Non Conformità, Osservazioni e Spunti Ambientali,
Azioni

Correttive e Azioni Preventive

5.0 Gestione impianti originanti emissioni in atmosfera significative

Premessa

La presente procedura definisce le modalità di gestione degli impianti originanti emissioni in atmosfera significative e i controlli necessari a garantire la conformità di tali emissioni.

La presente procedura codifica inoltre le modalità dei generatori di calore e dall'impianto di soffiatura preforme in PET.

La procedura è finalizzata ad indirizzare e guidare gli addetti alle relative gestioni al fine di consentire la conduzione ottimale della stessa e garantire la migliore protezione dell'ambiente e la piena ottemperanza alle disposizioni normative in materia di sicurezza ambientale.

In seguito per ciascun impianto significativo originante emissioni in atmosfera è riportata una breve descrizione dello stesso, le procedure operative di gestione ordinaria e straordinaria. La manutenzione dell'impianto, il campionamento analitico e il controllo annuale sono discussi nei paragrafi 6 e 7 della presente procedura.

5.1. Impianti di produzione vapore ed acqua calda

Descrizione

Lo stabilimento possiede impianti finalizzati alla produzione di vapore ed acqua calda; gli stessi possono essere suddivisi in forma generale in:

- Produzione vapore per uso tecnologico, utilizzato per l'alimentazione di vapore ai reparti di imbottigliamento presente nello stabilimento;

Si riporta la suddivisione della centrale termica all'interno del sito produttivo:

- Generatore Belleli, punto di emissione 1 alimentato a olio combustibile [Pot. 2.009 kW], fluido vettore vapore;
- Generatore Carimati, punto di emissione 2 alimentato a olio combustibile [Pot. 2.009 kW], fluido vettore vapore;

La localizzazione fisica degli impianti risulta definita nella TAV "Planimetria punti di emissione in atmosfera".

Procedure operative di gestione ordinaria

Il responsabile della manutenzione ordinaria della gestione degli impianti di produzione vapore ed acqua calda (RMO) giornalmente effettua un'ispezione visiva delle caldaie, controllo dosatore prodotto addolcimento acqua controlla l'eventuale presenza di perdite d'acqua e di vapore; il responsabile (RMO) provvede a regolare il funzionamento delle singole caldaie, a controllare i consumi di gasolio (noi) e a

controllare i filtri dell'impianto di alimentazione dell'acqua valutando la necessità eventuale di sostituirli, effettua sostituzioni di valvole, tubazioni e pompe dell'acqua.

Ogni qualvolta RMO compie un intervento su un impianto rilascia all'Azienda il report con la segnalazione degli interventi eseguiti, le eventuali sostituzioni e riparazioni su tale impianto.

Responsabile gestione controllo acque (**RGCA**) provvede una volta al mese ad effettuare le analisi delle acque di processo prelevandole da punti predefiniti; l'analisi viene effettuata su piccoli quantitativi mediante appositi kit.

I parametri monitorati sono: pH, Conducibilità, Alcalinità F (mg/l), Alcalinità M (mg/l), Durezza, Deossigenante, Cloruri e il Ferro (mg/l).

Si riporta di seguito l'elenco dei parametri monitorati ed i relativi punti di prelievo:

PUNTO DI PRELIEVO	DI	PARAMETRO MONITORATO					
ACQUA CALDAIA	pH	Conducibilità	Alcalinità F	Alcalinità M	Durez. mg/l	Deossigen.	Cl
			mg/l	mg/l			
ACQUA ALIMENTO	pH	Conducibilità	Alcalinità P	Alcalinità M	Durez. mg/l	Deossigen.	Cl
			mg/l CaCo3	mg/l CaCo3			

ACQUA RITORNO CONDENSE	pH	Conducibilità	-	-	Durez. mg/l	-	-

Le risultanti delle analisi vengono inviate via mail o consegnate a mano al Responsabile Amministrativo Emissioni. (RAE), che successivamente le archivia in formato digitale nell'ufficio tecnico. Qualora si verificassero delle anomalie nei dati rilevati dalle misurazioni o si riscontrasse la necessità di apportare delle migliorie negli impianti il Responsabile gestione controllo acque (RGCA) provvede a segnalarlo nel rapporto inviato all'Azienda.

L'acqua di alimento immessa nel generatore viene spurgata in automatico e il suo reintegro avviene automaticamente in base a parametri impostati dalla caldaia stessa.

Nel contempo vengono effettuati dei trattamenti interni ai generatori di vapori da parte di RGCA, il quale mediante l'utilizzo di una pompa dosatrice alimenta l'impianto con un preparato multifunzione. Il dosaggio varia in funzione delle caratteristiche e della temperatura dell'acqua di alimento.

Le percentuali di dosaggio dei prodotti di trattamento acque e i controlli dei livelli vengono gestite da Responsabile gestione prodotti (**RGP**).

Procedure operative di manutenzione straordinaria

Il responsabile della manutenzione straordinaria degli impianti di produzione vapore ed acqua calda (RMS) nel corso dell'anno provvede ad eseguire due interventi di pulizia sui generatori e sui camini; controlla l'accensione e il funzionamento della caldaia; effettua analisi di combustione con la verifica del rendimento e la verifica del tiraggio del camino; regola la portata termica, se necessario; controlla i dispositivi di sicurezza

relativi all'acqua e la taratura del bruciatore; sostituisce i raccordi flessibili di collegamento dell'impianto termico usurati.

5.2. Impianti di soffiatura preforme in PET

Descrizione

Lo stabilimento possiede due impianti di soffiatura preforme in PET.

Le preforme in PET vengono alimentate all'impianto di soffiatura a mezzo di sistema automatizzato.

Le preforme vengono fatte passare attraverso un forno di riscaldamento, costituito da una serie di lampade riscaldate elettricamente, fino alla temperatura massima di 100 °C.

La temperatura all'interno del forno di riscaldamento viene rilevata da un sistema ad infrarossi.

Una volta riscaldate le preforme vengono poi portate alla forma definitiva attraverso soffiatura con aria compressa all'interno di appositi stampi.

Tale impianto ha una potenzialità massima di 18.000/25.000 bottiglie/ora.

L'impianto di soffiatura è provvisto di un sistema di allontanamento del calore in eccesso, tale sistema convoglia il fluido al punto di emissione specifico.

Procedure operative di gestione straordinaria

L'impianto non necessita di alcun intervento operativo di gestione straordinaria programmata relativamente alle emissioni in atmosfera.

6.0 Manutenzione impianti originanti emissioni in atmosfera

Si fa riferimento a quanto indicato nella procedura “Manutenzioni PRO 6.03.00” ovvero la descrizione dei criteri per individuare e gestire le manutenzioni di macchine, attrezzature ed impianti effettuate sia da personale interno, che da personale esterno all’azienda.

In stabilimento è presente un registro manutenzioni che viene aggiornato dal RMO , tale registro riporta: l’identificazione della macchina o dell’attrezzatura, le operazioni di manutenzione da eseguire ed eventuali ricambi necessari, la frequenza delle operazioni, l’eventuale riferimento ad allegati (disegni macchina, schemi di smontaggio/montaggio, manuale d’istruzioni d’uso con relative avvertenze, istruzioni di manutenzione, ecc.), le registrazioni degli interventi, con data e approvazione dell’esecutore, la data della prossima manutenzione prevista (per le manutenzioni programmate).

Nel seguito vengono descritti gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti con emissioni significative e individuate le mansioni del personale.

6.1. Interventi di manutenzione e controllo impianti di produzione vapore ed acqua calda

I generatori di calore della centrale termica sono dotati di libretto di centrale sul quale vengono riportati i dati relativi a proprietà, esecuzione e conduzione dell’impianto, alle apparecchiature installate, al loro rendimento, inoltre sono annotati gli interventi di manutenzione effettuati dal bruciatorista su ciascuna caldaia.

6.2. Interventi di manutenzione e controllo impianto di soffiatura preforme in PET

Nel seguito vengono indicate le attività di controllo e manutenzione effettuate nella normale gestione dell’impianto.

Il Responsabile dell’impianto (RGIS) contatta RM che provvede alle operazioni di pulizia e manutenzione delle componenti, secondo quanto illustrato nel manuale d’uso e manutenzione dell’impianto.

Secondo specifiche dettate dal costruttore, si provvede se necessario alla sostituzione delle parti usurate o danneggiate e si controlla lo stato dei tubi dell'aria compressa, se il caso lo richiede si provvede alla sostituzione.

7.0 Campionamenti analitici periodici e comunicazioni annuali

Impianti di produzione vapore ed acqua calda

Gli impianti di produzione vapore ed acqua calda sono sottoposti ad una serie di controlli analitici demandati a società esterne, definite come nel seguito; detti controlli risultano correlati:

- alle caratteristiche dell'acqua in utilizzo negli impianti di produzione vapore
- alle caratteristiche dei fumi in esaustione dagli impianti di produzione vapore
- alle caratteristiche di combustione e rendimento

Per quanto attiene la caratterizzazione delle acque di processo dell'impianto di produzione vapore, si rimanda al paragrafo 5.1 procedure operative di gestione ordinaria, in cui sono riportati in dettaglio i punti di prelievo predefiniti ed i parametri ricercati.

Per quanto attiene l'analisi delle caratteristiche dei fumi in esaustione dagli impianti di produzione vapore ed acqua calda, vengono eseguiti dei campionamenti sui camini di emissione con periodismo pari a 1 controllo triennale per cadauna unità di produzione vapore, a cura del Laboratorio analitico (LAB).

Si riportano in dettaglio i punti di prelievo predefiniti ed i relativi parametri monitorati:

PUNTO DI EMISSIONE	PARAMETRO MONITORATO		
1- GENERATORE DI CALORE BELLELI	CO (mg/m ³)	Polveri (mg/m ³) tot	NOx (mg/m ³)

2 - GENERATORE DI CALORE CARIMATI	CO (mg/m ³)	Polveri tot (mg/m ³)	NOx (mg/m ³)
--	-------------------------	----------------------------------	--------------------------

Le risultati della analisi vengono inoltrate dal Laboratorio analitico (LAB) al Responsabile del sistema di gestione ambientale (RSGA). Qualora vengano evidenziate migliorie da apportare, lo stesso provvede eventualmente all'attuazione delle medesime, mediante il responsabile manutenzione ordinaria (RMO) della gestione degli impianti di produzione vapore ed acqua calda o, qualora necessario, conferendo specifico incarico al Laboratorio analitico (LAB), ovvero riservandosi in successiva sede di valutarne la valenza tecnico/economica.

Le risultanti dei controlli vengono raccolte in un rapporto di prova inviato dal Laboratorio analitico (LAB) al Responsabile sistema gestione integrato (RSGA) il quale provvede ad:

- inviare copia delle risultanti analitiche agli enti individuati nella Autorizzazione
- archiviare i documenti originali
- informare il Responsabile della manutenzione straordinaria degli impianti di produzione vapore ed acqua calda (RMS) nel caso in cui si verificano condizioni di superamento dei limiti prefissati dalla normativa di riferimento, per poter attuare gli interventi di ripristino necessari.

Su richiesta del Responsabile (RSGA), il LAB provvede ad effettuare ulteriori analisi e il RMS provvede ad effettuare eventuali interventi di taratura dei bruciatori, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni dell'impianto, nonché alla validazione di migliorie apportate in corso di conduzione del medesimo.

Impianti di soffiatura preforme in PET

Per quanto riguarda l'impianto di soffiatura di preforme in PET vengono eseguiti, a cura del laboratorio della Laboratorio analitico (LAB) controlli analitici a cadenza triennale.

Si riporta in dettaglio il punto di prelievo predefinito ed i relativi parametri monitorati.

PUNTO EMISSIONE	DI	PARAMETRO MONITORATO	
FORNO IMPIANTO SOFFIATURA PREFORME PET	DI IN	Polveri totali (mg/m ³)	Sostanze organiche totali (S.O.T.)

Le risultanti dei controlli vengono raccolte in un rapporto di prova inviato dal Laboratorio analitico (LAB) al Responsabile sistema gestione integrato (RSGA) e al Responsabile Amministrativo Emissioni. (RAE) il quale quest'ultimo provvede a:

- inviare copia delle risultanti analitiche agli enti individuati nella Autorizzazione
- archiviare i documenti originali presso l'ufficio tecnico
- informare il Responsabile sistema gestione ambientale (RSGA) e Responsabile gestione controllo acque (RGCA) nel caso in cui si verificano condizioni di superamento dei limiti prefissati dalla normativa di riferimento, per poter attuare gli interventi di ripristino necessari.

8.0 Gestione fuori norma

Per la gestione degli eventuali fuori norma che dovessero verificarsi nell'ambito della gestione degli impianti occorre fare riferimento, in funzione delle condizioni specifiche, alla procedura di "Gestione NC, Incidenti, Infortuni, AC e P (PRO 4.5.3/00)", nonché alle pertinenti relative istruzioni di lavoro ad esse collegate.

9.0 Gas fluorurati ad effetto serra

Per la gestione di eventuali apparecchi e/o prodotti che contengono gas fluorurati ad effetto serra (come HFC, PFC ed esafluoruro di zolfo), valgono le disposizioni attuative del regolamento UE n.517/2014 che abroga il Regolamento Ce n. 842/2006; l'elenco

completo dei gas fluorurati ad effetto serra considerati ai fini di tale procedura è presente nel Regolamento, n. 517/2014/UE nella Parte I dell'Allegato 1.

Il RSGA dopo aver individuato la presenza di tali gas contatta il RGF che provvede a:

I) predisporre da parte di personale qualificato il recupero (raccolta e stoccaggio) dei gas prima della distruzione o eventualmente durante la riparazione/manutenzione dell'apparecchio al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione degli stessi;

II) avere contraddistinto la presenza di gas ad effetto serra sull'apparecchio mediante etichettatura, predisposta dal soggetto che immette in commercio l'apparecchio/prodotto;

III) disporre di un registro dei gas (installati, aggiunti, recuperati, ripartiti e smaltiti) per concentrazioni superiori a 5 Tonn di CO₂ (fino alla fine del 2016 la soglia era 3 kg);

IV) disporre di un registro/libretto relativo alle informazioni delle apparecchiature (nominativi, date controlli, ecc.);

V) eseguire il controllo delle perdite affidato ad operatori specializzati per talune tipologie con la frequenza indicata di seguito e ripararle non appena possibile:

In caso di guasti o malfunzionamenti non gestibili dalle unità di manutenzione dell'azienda, il Responsabile gas fluorurati ad effetto serra (**RGF**) avvisa **RGA** che provvede a contattare, per gli interventi del caso, il personale qualificato ovvero il Responsabile della manutenzione degli impianti (**RMO**) per gli interventi del caso e provvede ad attivare la procedura specifica di "Gestione NC, Incidenti, Infortuni, AC e P (**PRO 4.5.3/00**)".

Gli F-Gas vengono inoltre commercialmente individuati con sigle differenti rispetto alla nomenclatura chimica definita dal Regolamento comunitario; si riportano pertanto nella seguente tabella i nomi commerciali degli F-Gas di maggiore diffusione.

Gas Fluorurato ad effetto serra - Allegato 1 Regolamento, n. 517/2014/UE- sigla commerciale

Allegato Regolamento, 517/2014/UE	1 n.	sigla commerciale	Allegato Regolamento, 517/2014/UE	1 n.	sigla commerciale
HFC-23		R-23	HFC-152a		R-152a
HFC-32		R-32	HFC-143		R-143
HFC-41		R-41	HFC-227ea		R-227ca
HFC-125		R-125	HFC-236fa		R-236fa
HFC-134		R-134	HFC-245ca		R-245ca
HFC-365mfc		R-600			

Le apparecchiature che con maggiore probabilità potrebbero contenere F-Gas e quindi risultano disciplinate dalle norme di cui sopra sono: apparecchiature di refrigerazione; apparecchiature di condizionamento d'aria; pompe di calore; impianti fissi di protezione antincendio e estintori.

Il Regolamento 517/2014/UE di cui sopra prevede una serie di adempimenti per gli operatori di alcune tipologie di apparecchiature contenenti tali gas, dove per **operatore** si intende: “[...]la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento [...]”.

Inoltre il D.P.R. n. 43/2012 ha previsto che: *“il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi”*.

In ragione di quanto sopra Lauretana S.p.A. risulta essere l'operatore delle apparecchiature contenenti F-Gas presenti nel sito.

9.1 Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate

Il D.P.R. n. 43/2012 ha previsto l'istituzione del “**Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate**” al quale dovranno iscriversi le imprese che svolgono le seguenti attività:

- a. installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- b. installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- c. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- d. recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
- e. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.

Al registro dovranno inoltre iscriversi le persone che:

- a. che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
 1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 5 tonnellate di CO₂ equivalenti di gas fluorurati ad effetto serra
 2. recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
 3. installazione;
 4. manutenzione o riparazione;
- b. che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
 1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 5 o più tonnellate di CO₂ equivalenti di gas fluorurati ad effetto serra;
 2. recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
 3. installazione;

- 4. manutenzione o riparazione;
- c. persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- d. persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
- e. persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della Direttiva 2006/40/Ce.

Il registro nazionale delle persone e delle imprese certificate è accessibile al sito www.fgas.it.

Il Lauretana S.p.A. ed il suo personale non risultano pertanto sottoposte all'iscrizione al registro F-Gas, è tuttavia il Responsabile amministrativa emissioni (**RAE**) in collaborazione con il Responsabile della gestione dei gas fluorurati (**RGF**) verificare che i soggetti (sia le imprese che le persone che intervengono operativamente nel sito) siano correttamente iscritte al Registro nazionale di cui sopra.

9.2 Obblighi degli operatori di apparecchiature e prodotti contenenti F-Gas

La norma prevede che gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono gli F-Gas elencati nell'allegato I del Regolamento 517/2014/UE adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per:

- a) prevenire perdite di tali gas; e
- b) riparare non appena possibile le perdite rilevate.

Le seguenti operazioni sono condotte nel rispetto delle vigenti normative a cura del Responsabile della gestione dei gas fluorurati (**RGF**) con la collaborazione del Responsabile amministrativa emissioni (**RAE**).

Controllo delle perdite

Gli operatori di apparecchiature contenenti F-Gas (non contenuti in schiume) in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalenti provvedono affinché le apparecchiature siano controllate periodicamente per verificare la presenza di eventuali perdite.

Non sono soggette a controllo delle perdite le apparecchiature ermeticamente sigillate ed etichettate come tali contenenti Fgas in quantità inferiori a 10 tonnellate equivalenti.

Le apparecchiature che contengono meno di 3 kg di F-Gas o, per quelle ermeticamente sigillate etichettate come tali, che contengono meno di 6 kg di F-Gas non sono comunque soggette a controlli delle perdite fino al 31/12/2016.

La frequenza dei controlli varia a seconda del quantitativo di gas contenuti come specificato nella tabella sottostante:

Quantitativo di gas contenuto nell'apparecchiatura:	Frequenza dei controlli
tra 5 e 50 tonnellate di CO ₂ equivalenti	almeno ogni 12 mesi o almeno ogni 24 mesi se è installato un sistema di rilevamento delle perdite
tra 50 tonnellate e 500 tonnellate di CO ₂ equivalenti	almeno ogni 6 mesi almeno ogni 12 mesi se è installato un sistema di rilevamento delle perdite
maggiore di 500 tonnellate di CO ₂ equivalenti	almeno ogni 3 mesi almeno ogni 6 mesi se è installato un sistema di rilevamento delle perdite

Gli operatori delle apparecchiature contenenti Fgas in quantità uguale o superiore a 500 tonnellate di CO₂ equivalenti devono assicurare un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l'operatore o l'impresa di manutenzione in caso di perdite che

dovranno essere a loro volta sottoposti periodicamente a controllo, nei termini sotto indicati.

Apparecchiature contenenti Fgas in quantità uguale o superiore a 500 tonnellate di CO ₂ equivalenti	
Tipologia di apparecchiatura	Obbligo sistema di rilevamento perdite
<ul style="list-style-type: none"> a. Apparecchiature fisse di refrigerazione; b. Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria; c. Pompe di calore fisse d. Apparecchiature fisse di protezione antincendio 	Dal 1 gennaio 2015
<ul style="list-style-type: none"> f. Commutatori elettrici; 	Per quelle installate dal 1 gennaio 2017
<ul style="list-style-type: none"> f. Cicli rankine a fluido organico 	Per quelle installate dal 1 gennaio 2017

In caso di riparazioni le applicazioni sono controllate per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.

Per "*controllate per individuare perdite*" si intende che le apparecchiature o gli impianti sono esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell'apparecchiatura o dell'impianto in cui è più probabile che si verifichino delle perdite.

Registri delle apparecchiature e degli impianti

Per le apparecchiature che sono soggette al controllo delle perdite gli operatori devono mantenere un registro, o continuare ad utilizzare quello già in essere modificandolo secondo quanto prescritti nel nuovo Regolamento n. 517/2014/UE, in cui sia riportato:

- la quantità e il tipo di gas fluorurato ad effetto di serra,
- le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a causa di perdite;
- se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l'indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
- le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
- l'identità dell'impresa che ha provveduto all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
- le date e i risultati dei controlli delle perdite effettuati;
- qualora l'apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.
- le informazioni pertinenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse.

A seguito dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013, sono disponibili **i formati dei registri** che devono tenere gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e sistemi fissi di protezione antincendio, contenenti 5 tonnellate di CO₂ equivalenti o più di gas fluorurati ad effetto serra.

È possibile impaginare in modo differente i formati dei suddetti registri purché in essi siano contenute tutte le informazioni ivi previste

Le apparecchiature contenenti F-Gas presenti nel sito sono riportate nel modulo File "Elenco apparecchiature F-Gas e calcolo tonnellate CO₂"

Comunicazione annuale informazioni sui F-Gas

Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 5 tonnellate di CO₂ equivalenti o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto entro il 31 maggio di ogni anno.

Recupero

Gli operatori dei seguenti tipi di apparecchiature fisse hanno la responsabilità di predisporre il corretto recupero dei gas fluorurati ad effetto serra da parte di personale certificato, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione:

- a. circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore;
- b. apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra;
- c. impianti di protezione antincendio ed estintori; e
- d. commutatori ad alta tensione.

Quando un contenitore per F-Gas ricaricabile o non ricaricabile è giunto a fine vita, la persona che l'ha utilizzato a scopo di trasporto o stoccaggio ha la responsabilità di predisporre il corretto recupero di eventuali gas residui in esso contenuti, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.

Il recupero, a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra è effettuato prima della distruzione definitiva dell'apparecchiatura e, se del caso, durante la sua riparazione e manutenzione.

9.3 Gestione fuori norma

Per la gestione degli eventuali fuori norma che dovessero verificarsi nell'ambito dell'esercizio degli impianti, il Responsabile amministrativo emissioni (**RAE**) in collaborazione con il Responsabile della gestione dei gas fluorurati (**RGF**) informa il

RSGA che provvedono a verificare e coordinare secondo quanto indicato nella procedura di “Gestione NC, Incidenti, Infortuni, AC e P (PRO 4.5.3/00)”.”, nonché alle pertinenti relative istruzioni di lavoro ad esse collegate.

10. Documenti e registrazioni

I documenti e le registrazioni relative alla presente procedura vengono conservate come previsto nella tabella seguente.

Modulo	Documento o registrazione	R	Archiviazione definitiva		
			Conserv.	Supporto	Mesi
1	2	3	4	5	6

Note:

- 1 N° del modulo, con riferimento all'elenco moduli approvato, in assenza di numero si tratta di documento a schema libero.
- 2 Nome del documento.
- 3 R = il documento costituisce registrazione del sistema di gestione ambientale ai fini della presente procedura.
- 4 Responsabile della conservazione del documento (eventuali altre copie sono indicate nella colonna 7).
- 5 Tipo di supporto/i: C = carta, F = file informatico.
- 6 Durata di conservazione in mesi: se vale da emissione, indicare E, se vale da superamento, indicare S.
- 7 Altre copie distribuite secondo procedura o secondo necessità o trasmissione per visto/approvazione.

PROCEDURA DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

PROCEDURA GESTIONE DEPURATORE

1.0 Scopo

Lo scopo della presente procedura è quello di descrivere le modalità di gestione dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali e domestiche prodotte in ambito aziendale.

La stessa costituisce uno strumento di lavoro per consentire ai preposti la gestione dell'impianto di trattamento, per garantire la protezione dell'ambiente e per ottemperare correttamente alle disposizioni di legge ed alle normative volontarie sottoscritte.

Essa descrive quindi le procedure per la gestione ordinaria del depuratore, che comprendono le operazioni di manutenzione, il controllo della funzionalità dell'impianto e gli interventi da mettere in atto nel caso di mal funzionamenti, tenendo conto della flessibilità di un sistema complesso quale quello in oggetto ed individuando nel contempo le figure aziendali responsabili dei vari compiti ed in accordo con quanto dettato dalla normativa vigente in materia.

2.0 Documenti di riferimento

La presente procedura si applica alla gestione dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali e domestiche prodotte in ambito aziendale ed a tutte le eventuali attività collaterali esercitate da Lauretana S.p.A. all'interno dello stabilimento.

3.0 Responsabilità

- Responsabile sistema gestione ambientale (**RSGA**)
- Direzione (**DIR**)
- Addetto della gestione dell'impianto di trattamento acque reflue (**ATA**)
- Responsabile della manutenzione degli impianti (**RM**)

4.0 Riferimenti

MSGI Manuale Sistema Gestione Integrato

PRO 6.02.02-02 Informazione, Formazione e Addestramento

PRO 6.03.00 Manutenzioni

PRO 4.5.3-00 Gestione Non Conformità, Osservazioni e Spunti Ambientali,
Azioni

Correttive e Azioni Preventive

5.0 Compiti e responsabilità

Il coordinamento della gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue sito all'interno della Azienda è formato dai seguenti soggetti come identificati nell'organigramma aziendale:

- Responsabile sistema gestione ambientale (**RSGA**)
- Addetto della gestione dell'impianto di trattamento acque reflue (**ATA**)
- Responsabile della manutenzione degli impianti (**RM**)

Compito degli stessi è garantire la corretta gestione del depuratore e il funzionamento dello stesso provvedendo, se del caso, ai necessari interventi di ottimizzazione e manutenzione dell'impianto.

Ognuno per la parte di propria competenza, collabora a:

- - • Verificare la corretta applicazione della presente procedura
- - • Mantenere un continuo aggiornamento sulla normativa inerente alla materia
- - • Informare i soggetti coinvolti su eventuali variazioni normative in merito alla gestione
- - • Programmare le attività di straordinaria manutenzione
- - • Garantire l'ordinaria gestione dell'impianto
- - • Programmare i campionamenti analitici previsti
- - • Verificare la corrispondenza dei risultati analitici dei campionamenti effettuati con i limiti di legge

DIR, RSGA e ATA sono tenuti a predisporre gli strumenti necessari affinché siano sempre soddisfatti tutti gli obblighi di legge, approntando quanto previsto ai fini della corretta gestione degli stessi.

6.0 Descrizione dell'impianto di trattamento acque reflue

L'impianto di trattamento aziendale dei reflui in esame è regolato da un processo di digestione biologico aerobica a fanghi attivi a basso carico di fango, integrato con un processo di adsorbimento con carboni attivi.

L'impianto raccoglie e tratta tutti i reflui idrici generati nello insediamento, costituiti dai reflui derivati dalla attività produttiva come attività di lavaggio delle bottiglie in vetro e dai reflui domestici derivati dai servizi sanitari.

L'impianto di trattamento aziendale è costituito da: una vasca di accumulo e di omogeneizzazione idraulica, una vasca di biodegradazione a fanghi attivi a basso carico di fango, una vasca di sedimentazione secondaria ed accumulo dei fanghi di supero ed infine un ulteriore trattamento terziario di filtrazione su sabbia e di adsorbimento su carboni attivi.

I reflui generati dalle attività produttive del sito confluiscono, previa grigliatura su una superficie filtrante costituita da una rete fine dotata di un sistema di pulitura automatico a spazzole, alla vasca di accumulo che ha una capacità di circa 10 mc.

Successivamente i reflui vengono inviati alla vasca di omogeneizzazione idraulica della capacità di circa 250 mc, la quale è dotata di un sistema di ossigenazione ad aria compressa con diffusori di fondo a bolle medio fini.

Prima dell'immissione del refluo nella vasca di omogeneizzazione viene inoltre effettuata la correzione del pH se necessario, nel reattore di miscelazione all'ingresso del quale vengono alimentati in equicorrente il refluo da trattare e i prodotti acidificanti, dosati in automatico sulla base del valore di pH del refluo misurato da un pHmetro in linea e dei valori di set point fissati dal ATA.

Nella vasca di equalizzazione avviene anche il dosaggio di un prodotto antischiuma in automatico, in modo da abbattere la schiuma in eccesso.

Attraverso una pompa di sollevamento il refluo viene inviato alla vasca di ossidazione biologica a fanghi attivi.

Il refluo nella vasca di ossidazione biologica, che ha una capacità di 350 mc, viene ossidato aerobicamente, mediante l'apporto di ossigeno al sistema che è garantito da un impianto di ossigenazione ad aria diffusa dal fondo della vasca, con diffusori di fondo di bolle microfini a tubi porosi.

In seguito il refluo per troppo pieno viene trasferito alla vasca di sedimentazione, la quale ha una pianta circolare con un diametro utile pari a 5 m e volume utile pari a 50 mc ed è dotata di un carroponete rotante sul quale è installata lama raschiafango.

Dall'unità di sedimentazione il fango viene in parte ricircolato alla vasca di biodemolizione aerobica, attraverso un ricircolo temporizzato, ed in parte accumulato all'interno del sedimentatore medesimo prima di essere periodicamente asportato e smaltito mediante specifici soggetti attrezzati ed autorizzati a svolgere tale attività.

L'acqua surnatante uscita dal sedimentatore, trattata e chiarificata, viene raccolta nella vasca di accumulo esterna al sedimentatore medesimo da cui viene inviata ad un trattamento di filtrazione su letto di sabbia del volume di circa 1.700 l, ed al successivo impianto di trattamento mediante assorbimento su carboni attivi; impianto costituito da 3 colonne a carboni attivi funzionanti in parallelo.

L'acqua depurata in uscita dai filtri a carboni attivi viene raccolta nella vasca di accumulo dell'acqua depurata da cui per mezzo di un sistema di valvole e pompe (viene scaricata nel rio Bossola).

L'acqua depurata accumulata nella vasca viene inoltre impiegata nelle operazioni di controlavaggio dei filtri a sabbia e a carbone.

7.0 Procedure operative di gestione

Nel seguito sono descritti i sistemi automatici e gli interventi manuali di controllo e manutenzione effettuati per garantire il buon funzionamento dell'impianto. Vengono inoltre analizzate ed individuate le principali caratteristiche dell'impianto e le operazioni necessarie alla gestione ordinaria e straordinaria dello stesso.

7.1 Sistema automatico di gestione e regolazione

Nel locale di servizio del depuratore è collocato il quadro elettrico dell'impianto ed il pannello di controllo che gestisce l'impianto di depurazione.

Dal quadro di controllo si verifica il funzionamento dei dispositivi meccanici e degli strumenti di misura presenti.

Il **ATA** verifica e controlla che la gestione del depuratore sia conforme a quanto stabilito dalle impostazioni di progetto ed al corretto funzionamento di tutte le parti meccaniche ed elettriche dello stesso.

Dal quadro di controllo è possibile impostare il tipo di funzionamento delle varie utenze (on/off e, ove possibile, automatico/manuale), fissare i valori di set-point degli allarmi, regolare il dosaggio automatico dei prodotti chimici.

Sistemi di misura

L'impianto di depurazione è provvisto di:

- un misuratore in continuo del pH nella vasca di ossidazione.

Regolazione automatica pH

Il sistema di regolazione automatico in base ai segnali ricevuti dagli strumenti di misura e di controllo dei livelli di tolleranza, ovvero valori di set-point del pH, effettua le seguenti regolazioni automatiche nella vasca di ossidazione biologica:

- dosaggio del reagente di acidificazione quale acido solforico coadiuvato da acido acetico, al superamento del primo livello di set-point di pH;

Tutte le altre utenze vengono attivate manualmente in base ai valori impostati da **ATA** secondo le specifiche di progetto, le modifiche avvenute in corso d'opera e l'esperienza acquisita durante la vita dell'impianto stesso.

Sistemi di sicurezza

Al pannello di controllo vengono inviati i dati relativi a sensori disposti nell'impianto, tra cui gli allarmi di supero dei valori fissati come soglie di sicurezza.

Gli allarmi sono segnalati sul pannello di controllo, **ATA** mediante di spie di segnalazione.

All'accensione delle spie del sistema di allarme **ATA** interviene verificando la causa dell'evento e mettendo in opera le regolazioni e gli interventi necessari per ripristinare le condizioni del normal funzionamento nel più breve tempo possibile.

Tutti i segnali di allarme dell'impianto di trattamento delle acque reflue sono gestiti dal quadro di controllo.

ATA, una volta giunto sul posto, provvede manualmente, se necessario e in considerazione di specifiche disposizioni in merito fornite da RSGA in considerazione della gravità dell'emergenza in essere ad arrestare tempestivamente lo scarico e porre in essere i necessari interventi per il ripristino della piena funzionalità del sistema.

I sistemi di sollevamento e trasferimento del liquido (pompe e valvole) sono costituiti, fatta eccezione per il sistema di estrazione fanghi dal sedimentatore, da sistemi ridondanti a due elementi identici posti in parallelo e fatti funzionare a periodi alterni.

Lo scarico del depuratore in acque superficiali deve sempre rispettare i limiti della normativa vigente.

7.2 Interventi di controllo e gestione

Nel seguito vengono indicate le attività di controllo effettuate nella normale gestione del depuratore, individuandole e identificando il periodismo con cui vengono eseguite.

Il controllo dello scarico al depuratore viene gestito dal **ATA**, il quale provvede ad effettuare giornalmente un giro di ispezione visivo dell'impianto, all'incirca 2 volte al giorno, verificando la funzionalità di tutte le parti meccaniche ed elettriche e la varie fasi del processo di depurazione.

ATA effettua il controllo del pH e verifica che la strumentazione di misurazione in continuo funzioni correttamente attraverso il quadro di controllo nel locale adibito ad area di controllo.

Qualora **ATA** riscontrasse valori anomali provvede ad individuarle le cause ed effettuare le dovute correzioni

Il quadro di controllo regola il dosaggio degli acidi per correggere il pH.

ATA verifica visivamente la condizione dell'acqua allo scarico (colore, schiuma, torbidità) ed il livello dei vari prodotti; quando necessario provvede inoltre al rifornimento degli stessi.

ATA deve mantenere aggiornato e all'occorrenza provvedere ad annotare nel registro di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione degli interventi effettuati sullo stesso.

Almeno ogni 15 giorni il responsabile della gestione del depuratore **ATA** provvede ad effettuare pulizia delle sonde di misurazione dell'ossigeno disciolto e del pH ed effettua test di controllo per verificarne il corretto funzionamento.

RTA verifica ogni 15 giorni circa, dopo avere effettuato la prova con Cono di Imhoff per determinare la velocità di sedimentazione e del volume di fango, l'eventuale necessità di estrarre i fanghi dal sedimentatore e successivamente smaltirli secondo quanto dettato dalla normativa vigente.

7.3 Controlli analitici

Con frequenza pari ad almeno una volta ogni 2 mesi, vengono effettuate le analisi di autocontrollo dei reflui in uscita dall'impianto come prescritto dalla autorizzazione allo scarico nel Rio Bossola.

Vengono verificati i seguenti parametri: pH, BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, Ciclo azoto, Fosforo totale, Cloruri, Solfati, Tensioattivi anionici/cationici/non ionici/totali, Cloro attivo libero, Grassi e oli minerali e vegetali, colore in diluizione 1:20, Odore.

Oltre ai controlli previsti dall'autorizzazione allo scarico vengono effettuate ulteriori analisi, in numero tale da avere un controllo dello scarico almeno ogni 45 giorni circa, su un set di parametri analitici ridotto rispetto a quelli prescritti dall'autorizzazione, ricomprendete i principali parametri necessari alla verifica e alla gestione ordinaria dell'impianto di trattamento.

All'occorrenza vengono inoltre verificati oltre ai parametri analitici sullo scarico anche su sezioni intermedie del depuratore al fine di accertare l'efficienza dello stesso.

I controlli vengono svolti da un ente esterno che viene contattato all'occorrenza.

Le risultanze analitiche vengono visionate da **ATA** e comunicate a **DIR**; qualora si riscontrassero dei valori anomali, discordanti con quanto normalmente rilevato allo scarico, il responsabile della gestione del depuratore **ATA** in collaborazione con **RM**, provvederà ad individuarne la causa e a ristabilirne il normale funzionamento dell'impianto.

La verifica dei risultati analitici, oltre a valutare lo stato del refluo in uscita dall'impianto stima il rendimento di abbattimento e l'eventuale necessità di sostituire i carboni attivi.

Inoltre **ATA** provvede ad effettuare le annotazioni nell'apposito registro delle rilevazioni in continuo dei valori di pH, determinati sul misuratore in continuo, a mantenere aggiornato il registro degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed attività di controllo sugli impianti di depurazione.

GESTIONE DEI RIFIUTI

INDICE	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.0 SCOPO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
3.0 RESPONSABILITÀ	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
4.0 RIFERIMENTI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.0 ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6.0 INDICAZIONI NORMATIVE GENERALI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6.1 Identificazione e classificazione dei rifiuti	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.2 Caratterizzazione e codifica rifiuti aziendali	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.3 Deposito temporaneo	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.4 Disposizioni generali per il deposito e la etichettatura di rifiuti pericolosi	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.5 Registro cronologico dei rifiuti	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.6 Documentazione correlata al trasporto dei rifiuti	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.7 Catasto dei rifiuti	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.0 GESTIONE OPERATIVA DEI RIFIUTI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
7.1 Produzione del rifiuto, raggruppamento per tipologie omogenee	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.2 Deposito temporaneo	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.3 Avvio a smaltimento e recupero	Errore. Il segnalibro non è definito.
8.0 GESTIONE NUOVE TIPOLOGIE DI RIFIUTO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
9.0 GESTIONE FUORI NORMA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
10.0 DOCUMENTI E REGISTRAZIONI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

1.0 Scopo

Lo scopo della presente procedura é quello di descrivere le modalità di gestione dei rifiuti prodotti in ambito aziendale ed il relativo conferimento ai recuperatori o smaltitori autorizzati.

La stessa costituisce uno strumento di lavoro per la gestione dei rifiuti atto a garantire la protezione dell'ambiente ed ottemperare correttamente alle disposizioni di legge ed alle normative volontarie sottoscritte.

Essa descrive quindi le procedure per la classificazione, la gestione e il corretto avviamento a recupero o smaltimento degli stessi in accordo con quanto dettato dalla normativa vigente in materia.

2.0 Campo di applicazione

La presente procedura si applica alla gestione di tutti i rifiuti, pericolosi e non, prodotti dai processi aziendali e da tutte le eventuali attività collaterali esercitate da Lauretana S.p.A. all'interno dello stabilimento.

3.0 Responsabilità

Responsabile sistema gestione ambientale (**RSGA**)

Direzione (**DIR**)

Responsabile amministrativo della gestione dei rifiuti (**RAGR**)

Responsabile operativo della raccolta e del deposito dei rifiuti (**RRDR**)

Addetto uffici acquisti (**ACQ**)

Addetto pulizie (**PUL**)

Responsabile deposito temporaneo (**RDT**)

Responsabili di processo

4.0 Riferimenti

MSGI

Manuale Sistema Gestione Integrato

PRO 6.02.02-02 Informazione, Formazione e Addestramento

PRO 4.5.3-00 Gestione Non Conformità, Osservazioni e Spunti Ambientali, Azioni

5.0 Organizzazione della gestione dei rifiuti

Il gruppo di riferimento per la gestione dei rifiuti prodotti all'interno della Azienda è formato dai seguenti soggetti come identificati nell'organigramma aziendale:

Responsabile sistema gestione ambientale (RSGA)

Responsabile della gestione dei rifiuti (RGR)

Responsabile operativo della raccolta e del deposito dei rifiuti (RRDR)

Addetto uffici acquisti (ACQ)

Compito degli stessi è di organizzare correttamente i depositi temporanei, la gestione amministrativa e il regolare conferimento dei rifiuti alle operazioni di recupero o smaltimento.

Ognuno per la parte di propria competenza, collabora a:

- ❖ Verificare la corretta applicazione della presente procedura
- ❖ Verificare periodicamente l'idoneità dei siti di deposito e la relativa cartellonistica di segnalazione
- ❖ Mantenere un continuo aggiornamento sulla normativa inerente la materia
- ❖ Informare i soggetti coinvolti su eventuali variazioni normative in merito alla gestione
- ❖ Fornire con la periodicità prevista, alla persona incaricata della tenuta dei registri, i dati qualitativi e quantitativi dei rifiuti prodotti
- ❖ Compilare conservare i formulari di identificazione, il registro di carico e scarico e la denuncia MUD
- ❖ Aggiornamento e gestione del SISTRI

Amministratore delegato (AD) e Direzione (DIR) mettono a disposizione gli strumenti e le risorse necessarie affinché siano sempre soddisfatti tutti gli obblighi di legge relativi ai rifiuti predisponendo quanto previsto ai fini della corretta gestione degli stessi.

6.0 Indicazioni normative generali

6.1 Identificazione e classificazione dei rifiuti

Per l'identificazione dei rifiuti prodotti in azienda si fa riferimento alla definizione normativa:

“Rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi

In base alla loro origine i rifiuti sono classificati in urbani o speciali, ed in base alle loro caratteristiche di pericolosità sono classificati pericolosi o non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g).

Tale comma prevede che sia competenza dei Comuni l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, che sono di competenza dello Stato.

Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

Per quanto concerne invece la pericolosità sono comunque classificati pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco dei codici CER di cui all' Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06.

I rifiuti speciali pericolosi ed i rifiuti speciali non pericolosi devono essere gestiti secondo le specifiche normative che li regolamentano.

6.2 Caratterizzazione e codifica rifiuti aziendali

L'attività produttiva svolta dalla Lauretana S.p.A. viene sviluppata all'interno di un unico sito produttivo contraddistinto da comparti produttivi tra di essi distinti ma insiti nel contesto di un'area definita e circoscritta, inoltre è presente un impianto di depurazione delle acque reflue industriali prodotte in ambito aziendale.

I rifiuti prodotti e gestiti internamente al sito di Graglia del Lauretana S.p.A. vengono identificati e registrati sull'apposito modulo Scheda gestione rifiuti (MO01) che riporta oltre all'indicazione del rifiuto tutte le informazioni utili e necessarie alla corretta gestione di tale rifiuto.

Ogni qual volta si originasse un nuovo rifiuto non ricadente nelle tipologie già individuate si deve quindi provvedere alla codifica e caratterizzazione dello stesso secondo i criteri sotto individuati al fine della compilazione della Scheda gestione rifiuti (MO01).

Codifica e classificazione

Ad ogni rifiuto è associato un codice pienamente definito da sei cifre (CER) e l'assegnazione dello stesso è fondata su specifici principi individuati dalla norma.

Il codice CER è da assegnare a cura del Produttore dopo attenta valutazione delle caratteristiche di quest'ultimo.

La normativa definisce

Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pre-trattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06 include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli.

Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue: Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi.

Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto

Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16

Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività come sopra identificata.

L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06 include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose e dei valori soglia. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

La classificazione dei rifiuti viene effettuata dal produttore che assegna ai rifiuti il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.

Qualora il rifiuto è classificato con codice CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso per stabilire la pericolosità o meno dello stesso devono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.

Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

- a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l'analisi del rifiuto;
 - b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
 - c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.
5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

Per quanto concerne i rifiuti speciali pericolosi, i quali sono individuati nell'elenco CER da un asterisco, è da porre la massima attenzione al fatto che l'assegnazione della caratteristica di pericolosità del rifiuto non risulta predeterminata, la norma definisce che sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente D.lgs. 152/06, definite dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 (*caratteristiche di pericolo per i rifiuti*) che modifica l'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE ai sensi del Reg n. 1272/2008 (CLP).

I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, si applicano le seguenti disposizioni:
L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, è opportuna

solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto o più delle caratteristiche di pericolo da HP1 a HP8 e/o da HP10 a HP15 di cui allegato III della direttiva 2008/98/CE, modificato dal regolamento n.1357/2017/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP9 "Infettivo" viene effettuata con legislazione pertinente.

Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come meglio specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato occorre adottare il regolamento CE 1272/2008, eseguendo una prova conformemente a quanto stabilito nel regolamento CE n.440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale.

Nella valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, applicando i criteri di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE, per le caratteristiche di pericolo HP4, HP6 e HP8, si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'allegato III. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia. Qualora una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

HP1 "Esplosivo": rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi

HP2 "Comburente": rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;

HP3 Infiammabile":

— rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;

— rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;

— rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;

— rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;

— rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;

— altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.

HP4 "Irritante": Irritazione cutanea e lesioni oculari": rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari;

HP5 "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) / Tossicità in caso di aspirazione": rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione;

HP6 "Tossicità acuta": rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione

HP7 "Cancerogeno": rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza;

HP8 "Corrosivo": rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea

HP9 "Infettivo": rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

HP10 "Tossico per la riproduzione": rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie;

HP11 "Mutageno": rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;

HP12 "Liberazione di gas a tossicità acuta": rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido;

HP13 "Sensibilizzanti": rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

HP14 "Ecotossico": rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

HP15 "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente".

L'Azienda, in quanto produttore del rifiuto, individua la sussistenza o meno della caratteristica di pericolosità, presupposto indispensabile alla selezione del codice da adottare, determinando la consistenza della o delle sostanze pericolose presenti nel rifiuto, anche a mezzo di indagine analitica specifica.

Il rifiuto risulta pericoloso ed allo stesso deve essere attribuito il codice corrispondente nella misura in cui la presenza della o delle sostanze pericolose nello stesso superi uno o più dei valori soglia sopra esposti.

In caso contrario il rifiuto risulta non pericoloso ed allo stesso deve essere attribuito il codice corrispondente.

La norma definisce inoltre che la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto

Identificazione luogo di deposito

Per una corretta individuazione del luogo di deposito devono essere individuati:

- il luogo e le modalità di deposito
- il tipo ed il materiale dei recipienti ritenuti idonei al contenimento degli stessi in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del rifiuto
- i volumi massimi depositabili ed il periodismo dell'allontanamento secondo i criteri previsti dalla norma ed adottati nella ordinaria gestione dei rifiuti
- eventuali ulteriori modalità tecniche accessorie in accordo con quanto illustrato nei capitoli seguenti.

La "Scheda gestione rifiuti (MO01)" riporta inoltre indicazione dell'area di deposito come individuata dalla "TAV 01 – Aree deposito temporaneo rifiuti".

Deposito temporaneo

Devono essere individuati i periodismi indicativi di produzione, registrazione ed allontanamento al fine di verificare il continuo rispetto delle condizioni del Deposito temporaneo, una condizione di deposito di rifiuti nel sito senza necessità di autorizzazione, previste dallo Art. 183 – comma 1 – lettera bb – parte IV del D.Lgs. 152-2006, come nel seguito dettagliate.

Trasportatori e destinatari

Devono essere identificati i trasportatori ed i destinatari di tali rifiuti verificando che i soggetti a cui verrà conferito il rifiuto per lo allontanamento siano in possesso delle necessarie autorizzazioni per il trattamento dello stesso e richiederne copia.

Eventuali etichettature necessarie

Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose e pertanto risulta necessario verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di etichettatura e se del caso provvedere.

6.3 Deposito temporaneo

Il “Deposito temporaneo”, unica forma di stoccaggio dei rifiuti che non necessita di autorizzazione, è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

Il deposito temporaneo, per essere qualificato come tale, deve presentare una serie di caratteristiche ben precise ed è condizionato al rispetto dei vincoli normativi sotto esposti (Art. 183 – comma 1 – lettera bb – parte IV - D.Lgs. 152-2006):

- 1) *i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;*
- 2) *i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto*

limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;*
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;*
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;*

Nello specifico è consentito quindi allontanare i rifiuti al momento del raggiungimento di un quantitativo complessivo massimo detenuto (ATTENZIONE: somma di tutte le tipologie di rifiuti) pari a 30 metri cubi di rifiuti di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, oppure allontanare gli stessi (pericolosi e non pericolosi) con periodismo almeno trimestrale. E' inoltre determinato un limite temporale massimo assoluto di detenzione dei rifiuti prodotti pari ad un anno.

Il mancato rispetto delle sopra elencate condizioni configura l'ipotesi di gestione di rifiuti senza autorizzazione e/o abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sanzionato a norma del D.Lgs. 152-2006.

6.4 Disposizioni generali per il deposito e la etichettatura di rifiuti pericolosi

E' possibile effettuare il "deposito temporaneo" di rifiuti pericolosi nel luogo di produzione, in attesa dello smaltimento, purché siano rispettate le condizioni stabilite dall'Art. 183 -comma 1- lettera bb – parte IV - del D.Lgs. 152-2006 ed osservate le norme tecniche di carattere generale come anche stabilite dalla Delibera del Comitato Interministeriale 27 Luglio 1984 e di seguito indicate.

- I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
- I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero

allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.

- Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.
- Se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti e protetti dalla azione delle acque meteoriche, e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento.
- I recipienti mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.
- I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti pericolosi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.

Per disposizione aziendale i rifiuti speciali pericolosi devono quindi riportare sulla etichetta apposta sui recipienti e sull'imballaggio utilizzato per l'allontanamento, almeno le seguenti indicazioni :

- a) il nome del rifiuto
- b) il codice CER
- c) la/le classe/i di pericolosità (HPn)
- d) pittogrammi che indichino il tipo di pericolo correlato al rifiuto;
- e) consigli di sicurezza (Frase S) inerenti la manipolazione del rifiuto.

Il nome del rifiuto, il relativo Codice CER e la/e classe/i di pericolosità, siano essi sulla etichetta da apporre sui contenitori o sull'imballaggio, devono essere stampati a caratteri chiaramente leggibili ed indelebili, devono essere posti in modo che siano bene in vista e devono rimanere inalterati anche a distanza di tempo.

I colori delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI.

Presso l'area, appositamente predisposta per il deposito dei rifiuti pericolosi, deve essere apposta, se del caso, idonea cartellonistica.

Inoltre, durante il trasporto di rifiuti pericolosi, sui colli deve essere apposta etichetta a fondo giallo aventi le misure di cm 15 X 15, recanti la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5.

6.5 Registro cronologico dei rifiuti

Lauretana S.p.A., in quanto soggetto che svolge attività industriale, ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti prodotti cartaceo e dall'entrata in vigore (marzo 2014) per i rifiuti pericolosi dovrà anche essere utilizzato il SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti).

Pertanto per i rifiuti pericolosi occorrerà operare in regime binario ovvero utilizzare il registro cartaceo e il sistema Sistri mentre per i rifiuti non pericolosi solamente il registro cartaceo.

Su tali registri devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, che dovranno essere successivamente utilizzate per la Comunicazione annuale al Catasto Rifiuti (MUD) finché dovuta.

Le annotazioni sul registro di carico e scarico cartaceo devono essere effettuate dai produttori entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo allontanamento dello stesso, annotando tutte le informazioni richieste in relazione al tipo di registrazione.

Per quanto concerne le registrazioni SISTRI, le operazioni di carico devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto mentre le operazioni di scarico vanno effettuate secondo le tempistiche previste dal Manuale Operativo SISTRI, in funzione delle specifiche procedure di ritiro del singolo rifiuto attivate dal trasportatore (con uso contestuale o non dei dispositivi USB SISTRI)

Si sottolinea che per "produzione del rifiuto" si intende il momento effettivo in cui lo stesso materialmente si genera e non il momento in cui viene trasferito nel luogo specifico di stoccaggio in attesa dello allontanamento.

Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

Il registro cartaceo, integrato dai relativi formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti, deve essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

Il registro cronologico del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) è reso disponibile all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e deve essere conservato in formato elettronico per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti.

6.6 Documentazione correlata al trasporto dei rifiuti

I rifiuti allontanati dallo stabilimento devono essere accompagnati da specifica documentazione.

La stessa risulta costituita fino alla data di entrata in vigore del SISTRI dal Formulario di identificazione del rifiuto (FIR), da tale data in avanti verrà impiegata la Scheda Movimentazione SISTRI.

Si riportano nel seguito le informazioni specifiche per ciascuna delle due documentazioni.

Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti (FIR)

Il trasporto dei rifiuti è regolamentato dall'Art. 193 del D.Lgs. 152/06.

Durante il trasporto tutti i rifiuti, avviati a recupero o smaltimento, devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.

Detti formulari, predisposti da tipografie autorizzate secondo il modello uniforme di cui al Decreto 1° aprile 1998 n. 145, devono essere vidimati prima del loro utilizzo, dall'Ufficio delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli uffici regionali o provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere registrati sul registro IVA acquisti.

Il formulario di identificazione, può essere emesso indifferentemente dal Produttore del rifiuto o dal Trasportatore, compilato correttamente in tutte le sue parti, redatto in quadruplica copia e le singole copie derivanti devono essere conservate per cinque anni.

La prima copia, controfirmata dal Trasportatore deve rimanere presso il Produttore mentre le altre tre copie controfirmate e datate dal Destinatario sono acquisite una dal Destinatario e due dal Trasportatore che provvede a ritornarne una al Produttore.

Il Produttore è esonerato da ogni responsabilità in ordine al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti a soggetti autorizzati a condizione che lo stesso riceva

la quarta copia del formulario debitamente controfirmata dal Destinatario entro tre mesi dal conferimento (sei mesi per spedizioni transfrontaliere), ovvero provveda a comunicare entro lo stesso termine la mancata ricezione alla Provincia competente (Regione per spedizioni transfrontaliere).

Deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto, quale risulta individuato dal codice (CER) e dalla relativa descrizione.

In caso di utilizzo di codici che recano negli ultimi due campi numerici le cifre "99", tenendo conto che la relativa descrizione risulta non esaustiva, è opportuno riportare nella sezione "Annotazioni" una sintetica descrizione del rifiuto il più possibile accurata.

Fatti salvi gli specifici adempimenti ADR-RID previsti per il trasporto di materiali pericolosi, il formulario sostituisce ogni altro documento di accompagnamento dei rifiuti trasportati.

I formulari di identificazione sono parte integrante del registro di carico e scarico.

Il collegamento esistente tra formulario di identificazione e registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti avviene per mezzo di una duplice annotazione:

- gli estremi identificativi del formulario devono essere riportati in corrispondenza dell'annotazione dei rifiuti oggetto del trasporto, sul registro di carico e scarico del mittente (operazione di scarico);
- il numero progressivo dell'operazione di scarico del registro di carico e scarico deve essere riportato nell'apposito spazio sulla propria copia del formulario che accompagna i rifiuti trasportati.

Scheda di movimentazione SISTRI

Avendo aderito al SISTRI, Lauretana S.p.A. durante il trasporto effettuato dalle imprese autorizzate selezionate i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), predisposta secondo le specifiche procedure informatiche previste dal sistema.

Le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) sono rese disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico per almeno tre anni dalla rispettiva data di movimentazione dei rifiuti ed una copia allegata al formulario cartaceo.


6.7 Catasto dei rifiuti

Fino alla piena entrata in vigore del SISTRI entro il 30 aprile di ogni anno l'Azienda è tenuta a comunicare alla Camera di Commercio territorialmente competente, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti nel corso dell'anno precedente tramite il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD).

La gestione e relativa comunicazione alla Camera di Commercio territorialmente competente del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è affidata, previa delega scritta, alla società Crab Medicina Ambiente di Biella.

7.0 Gestione operativa dei rifiuti

La gestione aziendale dei rifiuti può essere suddivisa in una serie di operazioni consecutive e consequenziali schematizzabili nel seguente schema di flusso, cui si fa riferimento per l'identificazioni delle attività da porre in essere per la corretta gestione della tematica in oggetto.



7.1 Produzione del rifiuto, raggruppamento per tipologie omogenee

Ogniqualvolta si produca un rifiuto lo stesso dovrà essere gestito secondo quanto previsto dalla presente procedura, come da indicazioni specifiche riportate sulla “Scheda gestione rifiuti”, relativa allo specifico rifiuto.

Qualora il rifiuto non fosse ricompreso tra quelli individuati su nessuna “Scheda gestione rifiuti” compilata, si applica quanto indicato nel seguente punto 8 della presente procedura.

Tutto il personale aziendale viene correttamente informato e formato sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti dalle proprie attività condotte in azienda, come previsto dalla procedura “Informazione, Formazione e Addestramento (PRO 6.02.02- 02)”.

Durante lo svolgimento della attività aziendale vengono originate varie tipologie di rifiuti.

In termini generali, esistono alcune distinte logiche gestionali in ordine alla specifica tipologia dei singoli rifiuti, che prevedono alcune difformità operative tra le tipologie elencate:

- rifiuti urbani
- rifiuti non pericolosi generati direttamente dall'attività produttiva e imballaggi
- rifiuti non pericolosi non generati direttamente dall'attività produttiva
- rifiuti pericolosi

Sono **rifiuti urbani** esclusivamente i rifiuti prodotti nelle aree uffici, spogliatoi e mense.

Il personale aziendale operante in tali aree provvede a raccogliere negli appositi cestini i rifiuti destinati al servizio pubblico di raccolta.

Con frequenza giornaliera, l'Addetto pulizie (PUL) provvede al prelievo del materiale depositato nei contenitori citati ed al relativo trasporto ai contenitori di raccolta comunali posti all'ingresso del magazzino vetro.

Nel caso di **rifiuti non pericolosi generati direttamente dall'attività produttiva**, all'interno dei comparti produttivi vengono individuate ed identificate aree specifiche adibite alla raccolta dei rifiuti generati dai medesimi, i quali, dopo accurata divisione, vengono depositati dal personale di reparto entro appositi contenitori recanti chiara indicazione della natura del contenuto, oppure impilati ordinatamente.

Quando i singoli contenitori sono pieni, gli addetti contattano il Responsabile operativo della raccolta e del deposito dei rifiuti (RRDR) provvede al prelievo del materiale depositato nelle aree specifiche ed al relativo trasporto nella zona pertinente di deposito temporaneo, previo verifica visiva della corretta separazione per codice CER del materiale e relativo sversamento nei cassoni predisposti o impilamento nelle aree definite.

In tutto il contesto dello stabilimento sono presenti svariati contenitori atti alla raccolta dei **rifiuti generali di stabilimento** non meglio specificati (come bicchierini, sacchetti di plastica vari, ecc...), che sono depositati in sacchi di plastica direttamente dai singoli produttori, ovvero accumulati nelle attività di pulizia giornaliera dei comparti e/o delle aree di lavoro.

Con frequenza giornaliera, l'Addetto pulizie (PUL) e/o talvolta il lavoratore a fine turno provvede al prelievo e alla sostituzione dei sacchi di indifferenziato e successivamente al relativo trasporto per mezzo di carretti alla zona pertinente di deposito temporaneo, previo verifica visiva della eventuale presenza di rifiuti non coerenti con la tipologia specifica, con successivo trasferimento nel cassone predisposto presso il luogo di deposito dotato di compattatore.

Nel caso di **rifiuti non pericolosi non generati direttamente dall'attività produttiva**, come per esempio le attività occasionali di manutenzione, gli stessi vengono conferiti all'area di deposito identificata direttamente da coloro i quali ne hanno originato e individuato la presenza ed esclusivamente nei casi in cui appare inequivocabilmente ed univocamente identificabile ed identificata la natura del rifiuto.

Determinano logica eccezione i fanghi prodotti dalle fosse settiche e dall'impianto di depurazione, i quali non subiscono passaggi intermedi ma vengono rispettivamente nel primo caso prelevati in forma diretta dalla ditta specializzata e da essa allontanati

dal sito (diventando la stessa produttrice del rifiuto in quanto originato dalla loro attività di auto spurgo come previsto dalla normativa vigente), nel secondo caso vengono prelevati dall'impianto di depurazione medesimo ogni qualvolta se ne reputi la necessità.

Nel caso di **rifiuti pericolosi**, gli stessi vengono generalmente conferiti, direttamente da coloro i quali ne creano la presenza, nella zona di deposito temporaneo ed esclusivamente nei casi in cui appare inequivocabilmente ed univocamente identificabile la natura del rifiuto pericoloso.

Il Responsabile della gestione dei rifiuti (RAGR) provvede almeno settimanalmente ad aggiornare il registro cronologico dei rifiuti effettuando le necessarie operazioni di carico in ragione dei rifiuti originati in stabilimento e in ogni caso le registrazioni saranno effettuate entro i 10 giorni lavorativi dalla produzione degli stessi.

Il Responsabile del deposito temporaneo (RDT) provvede almeno settimanalmente alla verifica visiva delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti.

7.2 Deposito temporaneo

Dall'analisi aziendale della produzione, delle tipologie, delle quantità e delle frequenze dell'allontanamento dei rifiuti il deposito temporaneo deve essere gestito necessariamente sulla base del criterio di gestione temporale, pertanto il deposito temporaneo presente in azienda potrà superare i 30 m³ e ogni rifiuto dovrà essere avviato a recupero o smaltimento entro 3 mesi dalla produzione, ovvero entro tre mesi dalla prima operazione di carico successiva allo scarico.

Tale criterio di gestione viene applicato per ogni rifiuto speciale e quindi ogni codice CER presente in azienda.

I rifiuti pericolosi devono essere collocati in aree specifiche, idonee alla tipologia dei rifiuti da depositare e preferibilmente dotate di appositi cartelli segnaletici.

Le aree oggetto di deposito temporaneo risultano debitamente identificate e codificate nella "TAV 01 – Aree deposito temporaneo rifiuti".

In merito al rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e la etichettatura dei rifiuti pericolosi, gli stessi devono quindi essere contrassegnati da idonee etichette, come specificato nel paragrafo "Etichettatura" riportanti le seguenti indicazioni:

- nome del rifiuto
- codice CER
- classe/i di pericolosità (HPn)
- simbolo di rifiuto (R)
- simbolo di pericolo su campo arancione
- frasi di sicurezza (Frase S).

Tali etichette, predisposte dal Responsabile della gestione dei rifiuti (RGR), ed applicate sui recipienti del rifiuto stesso o in prossimità del luogo di stoccaggio, in modo adeguato e corrispondente a quanto definito dalla presente procedura.

Le stesse indicazioni devono essere riportate sui contenitori o colli utilizzati per il rifiuto. E' fatto tassativo divieto di miscelare rifiuti pericolosi con diverse classi di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

In particolare ciascun responsabile di processo, per le aree di sua competenza, provvede costantemente a monitorare lo status di ordine e pulizia mantenuto nelle aree predisposte alla raccolta dei rifiuti ed analogamente nelle zone di deposito temporaneo, richiamando il personale ad operare secondo i normali canoni di prudenza, evitando eventuali spargimenti o dispersioni in ambiente del rifiuto, nonché separando coerentemente ciascun rifiuto da quelli di tipologia differente.

7.3 Avvio a smaltimento e recupero

Seguendo tassativamente il rispetto dei criteri adottati per la gestione del deposito temporaneo sopra individuati, il Responsabile della gestione dei rifiuti (RGR) si attiva per lo allontanamento degli stessi per mezzo di soggetti debitamente autorizzati previa verifica della coerenza delle autorizzazioni con la tipologia del rifiuto da allontanare.

Al fine di effettuare la verifica sopra citata, il Responsabile della gestione dei rifiuti (RGR) provvede a registrare ed archiviare digitalmente le autorizzazioni dei soggetti esterni, individuati per il trasporto ed il recupero o smaltimento dei rifiuti, sul modulo database MASTER C. Tale programma genera automaticamente, in base alla scadenza dell'autorizzazione, una mail di avviso per richiedere copia di quella nuova.

Con congruo anticipo il Responsabile della gestione dei rifiuti (RAGR) provvede alla predisposizione del formulario di trasporto dei rifiuti ovvero della scheda di movimentazione SISTRI.

Il Responsabile amministrativo della gestione dei rifiuti (RAGR) provvede alla annotazione della relativa operazione di scarico sul registro di carico scarico rifiuti entro una settimana dall'avvenuto allontanamento e provvede ad effettuare il collegamento della scheda di movimentazione al registro cronologico, originando così l'operazione di scarico.

Verifica inoltre con frequenza congrua il regolare ritorno della quarta copia del formulario che deve avvenire tassativamente entro 3 mesi dall'allontanamento del rifiuto.

Qualora la quarta copia non venisse restituita entro il termine previsto il Responsabile amministrativo della gestione dei rifiuti (RAGR) provvede a porre a conoscenza la Direzione (DIR) e Responsabile sistema gestione ambientale (RSGA) del fatto.

Questi ultimi provvederanno a darne comunicazione alla Provincia ai sensi di quanto previsto dalla normativa cogente, nonché a registrare il caso di fuori norma, come previsto dalla procedura "Gestione Non Conformità, Osservazioni e Spunti Ambientali, Azioni Correttive e Azioni Preventive (PRO 4.5.3-00)" predisponendo e registrando copia della documentazione di cui sopra inviata alla Provincia, come prova dell'avvenuto intervento.

8.0 Gestione nuove tipologie di rifiuto

Chiunque origini o identifichi un rifiuto in stabilimento, che non è ricomprendibile in nessuna delle tipologie individuate e registrate nelle specifiche schede compilate sul modulo “Scheda gestione rifiuti ” è tenuto a segnalarne la presenza celermente, tramite il proprio responsabile di processo ovvero direttamente, al Responsabile amministrativo gestione rifiuti (RAGR) che provvederà a caratterizzare e codificare tale rifiuto come previsto dal punto 6.1 Identificazione e classificazione dei rifiuti e seguenti della presente procedura.

9.0 Gestione fuori norma

Tutti gli operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti sono tenuti a segnalare al Responsabile amministrativo della gestione dei rifiuti (RAGR), ovvero al proprio responsabile di processo, qualsiasi condizione riscontrata che esuli dalle corrette modalità gestionali definite dalla presente procedura.

Ogni qualvolta si verificassero casi di fuori norma nella ordinaria gestione dei rifiuti il Responsabile della gestione dei rifiuti (RAGR) provvede ad aprire una Non Conformità (NC) e gestire la stessa secondo quanto previsto dalla procedura “Gestione Non Conformità, Osservazioni e Spunti Ambientali, Azioni Correttive e Azioni Preventive (PRO 4.5.3-00)”.

10.0 Documenti e registrazioni

I documenti e le registrazioni relative alla presente procedura vengono conservate come previsto nella tabella seguente.

Modulo	Documento o registrazione	R	Archiviazione definitiva			Altre copie
			Conse rv.	Suppo rto	Me si	
1	2	3	4	5	6	7
MO01	Scheda gestione rifiuti					

Note:

- 1 N° del modulo, con riferimento all'elenco moduli approvato, in assenza di numero si
- 2 Nome del documento.
- 3 R = il documento costituisce registrazione del sistema di gestione ambientale ai fini
- 4 Responsabile della conservazione del documento (eventuali altre copie sono indicate
- 5 Tipo di supporto/i: C = carta, F = file informatico.
- 6 Durata di conservazione in mesi: se vale da emissione, indicare E, se vale da
- 7 Altre copie distribuite secondo procedura o secondo necessità o trasmissione per
Correttive e Azioni Preventive

TAV 01

Aree deposito temporaneo rifiuti

Reati previsti dall'art. 25 duodecies del Decreto

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Elenco dei reati presupposto

Art. 22 D. Lgs 286/1998

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.]

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non

inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza

sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Sanzioni ai sensi del D. Lgs 231/01

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro

Mappatura e analisi delle aree di rischio aziendali con riferimento ai reati

In relazione ai reati di cui all'art. 25 duodecies del Decreto il Modello non prevede schemi di controllo interni volti a prevenire la commissione degli stessi in quanto tali reati, alla luce dell'analisi dei rischi effettuata non si configurano come rilevanti e comunque coperti, in termini generali dalle previsioni del Codice Etico e delle Linee di Condotta e dai principi generali del controllo interno.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Ruolo e composizione

L'art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione,

gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'ente, cui è assegnato specificamente il "compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento".

I compiti assegnati all'OdV richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'Organismo di Vigilanza si caratterizza per i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza
- Professionalità
- Continuità di azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello Organizzativo con i necessari poteri di indagine;
- curare l'attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento;

In tale quadro ed in relazione alle dimensioni ed alle complessità delle attività svolte dalla Società, l'Organismo di Vigilanza assume la veste di organo collegiale, composto da tre membri, nominati secondo le logiche che seguono, avuto riguardo alla necessità di assicurare una composizione qualitativa che consenta di perseguire flessibilità e piena efficacia di azione. In tal senso, l'individuazione dei componenti dovrà essere di volta in volta valutata tenuto conto e coerentemente con le specifiche caratteristiche della Società, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale nonché le indicazioni da parte della dottrina, di associazioni, enti e d'altri esperti in materia.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, la determinazione del numero dei suoi componenti nonché il compenso degli stessi sono atti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Requisiti professionali e personali

Il legislatore non ha dettato una disciplina particolareggiata circa i requisiti professionali e personali dell'Organismo di Vigilanza, lasciando la più ampia libertà agli operatori del settore.

Essendo questo chiamato a svolgere una funzione così delicata e specialistica ed al fine di garantire la massima affidabilità e assenza di ogni posizione di conflitto è dunque opportuno che i requisiti dei singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza siano particolarmente stringenti.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza dovranno avere, oltre che qualità professionali, anche qualità personali tali da renderli idonei a svolgere il compito a loro affidato, dichiarandolo all'atto di accettazione della nomina; dovranno altresì essere esenti da cause di incompatibilità e conflitti di interessi tali che possano minarne l'indipendenza e la libertà d'azione e di giudizio.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; gli stessi non dovranno essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; i componenti dell'Organismo di Vigilanza infine non dovranno essere o essere stati indagati – per quanto a loro conoscenza – o imputati in procedimenti penali per reati non colposi – diversi dai reati presupposto - ovvero soggetti a procedimenti per violazioni amministrative in materia di illeciti societari, bancari o finanziari.

Durata in carica, sostituzione, decadenza e revoca

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tre anni e può essere rinominato.

Il venir meno di anche uno solo dei requisiti professionali e/o personali di cui al paragrafo che precede comporta la decadenza dalla medesima carica. Il componente dell'Organismo di Vigilanza interessato dovrà dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti suddetti.

In caso di rinuncia di un componente dell'Organismo di Vigilanza lo stesso dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà alla sua sostituzione.

E' fatto comunque obbligo al Presidente dell'OdV, ovvero al membro più anziano dello stesso, di comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo di Vigilanza.

L'eventuale revoca di un componente potrà avvenire esclusivamente per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Riservatezza

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello Organizzativo.

Inoltre, i membri dell'Organismo di Vigilanza si astengono dal ricevere e utilizzare informazioni riservate per fini non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza deve essere trattata in conformità con la vigente legislazione in materia e, in particolare, in conformità al Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

L'inosservanza dei suddetti obblighi costituisce giusta causa di revoca dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

Compiti e poteri

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

1. verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello Organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati attualmente previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 e di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
2. verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello Organizzativo, e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che emergessero dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
3. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa, modifiche legislative al Decreto Legislativo 231/2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta della persona giuridica;
4. a seguito dell'accertamento di violazioni del Modello Organizzativo, segnalare tempestivamente le stesse al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Vice Presidente e Amministratore Delegato o, nel caso di gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti disciplinari che dovranno essere irrogati; l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale qualora le violazioni riguardassero i soggetti di vertice della Società e/o Consiglieri di Amministrazione della stessa;
5. coordinarsi con le Risorse Umane per valutare l'adozione di possibili sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di queste ultime per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari conformemente a quanto previsto dal presente Modello Organizzativo;
6. predisporre una relazione informativa, su base almeno semestrale, per il Consiglio di Amministrazione, in ordine alle attività di verifica e controllo, compiute ed all'esito delle stesse;
7. trasmettere le relazioni di cui ai punti precedenti al Collegio Sindacale.

Per l'espletamento dei suddetti compiti, all'Organismo sono attribuiti i più ampi poteri.

In particolare:

- le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale;
- è autorizzato il libero accesso dell'Organismo di Vigilanza presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto Legislativo 231/2001;
- l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società o della quale questa si avvale, ovvero di consulenti esterni perché collaborino nell'esecuzione dell'incarico sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Organismo stesso, nonché chiedere ai rappresentanti aziendali, di volta in volta identificati dall'Organismo di Vigilanza, di partecipare alle relative riunioni;
- è attribuita all'Organismo di Vigilanza, per l'espletamento delle attività proprie, piena autonomia economico/gestionale, non condizionata da limiti di spesa.

Funzionamento

Il quorum costitutivo dell'Organismo di Vigilanza è fissato necessariamente nella presenza di tutti i componenti. Il quorum deliberativo è fissato nella maggioranza dei suoi componenti.

L'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento interno; a tale proposito formula un regolamento delle proprie attività (determinazione delle scadenze temporali dei controlli, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

Flussi informativi

L'Art. 6 c. 2 lett. d) del Decreto legislativo 231/2001 individua specifici "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

Le informazioni relative ai flussi aziendali inviate all'Organismo di Vigilanza devono essere archiviate e recuperabili nel tempo dall'eventuale Referente Interno e dai membri dell'OdV.

SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI

Gli artt. 6 comma 2, lett. e) e 7 comma 4 lett. b) del Decreto Legislativo 231/2001 nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa - ha previsto l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello". Emerge, quindi, la rilevanza del sistema disciplinare quale fattore essenziale del Modello Organizzativo ai fini dell'applicabilità all'ente della "esimente" prevista dalla citata disposizione di legge.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto legislativo 231/2001.

Lavoratori dipendenti

Le inosservanze ed i comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole individuate dal presente Modello Organizzativo nonché ai principi espressi nel Codice Etico, in applicazione del Decreto Legislativo 231/2001, determinano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che sono applicate, secondo il criterio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c., tenendo conto – con riferimento a ciascun caso di specie – della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale,
- multa fino all'importo di tre ore di paga ed indennità di contingenza,

- ammonizione scritta,
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni,
- licenziamento per mancanze.
- dirigenti

Per i dirigenti, valgono le vigenti norme di legge e/o di contrattazione collettiva, fermo restando che, per le infrazioni di maggiori gravità, la società potrà addivenire al licenziamento del dirigente autore dell'infrazione.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazioni del Modello Organizzativo, nel senso che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello Organizzativo senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

Resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di dipendenti in violazione del Modello Organizzativo.

Gli amministratori

In caso di comportamenti di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione in violazione del Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci ai fini di adottare le misure più idonee consentite dalla legge.

I sindaci

In caso di comportamenti di uno o più membri del Collegio Sindacale in violazione del Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci ai fini di adottare le misure più idonee consentite dalla legge.

Procedimento

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni dovrà necessariamente prevedere il contraddittorio con il soggetto che si ritiene abbia violato le prescrizioni o i principi espressi nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico.

DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

La comunicazione e la formazione costituiscono strumenti essenziali al fine di un'efficace implementazione e diffusione del Modello Organizzativo e del relativo Codice Etico. La Società garantisce una corretta conoscenza dei principi e delle regole di condotta adottati dalla stessa sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di

coinvolgimento delle risorse medesime nei processi operativi considerati sensibili e rilevanti.

Al momento dell'assunzione verrà promossa la conoscenza del Modello Organizzativo, compreso il Sistema Gestione Sicurezza Lavoro e la politica Salute Sicurezza Lavoro, e del Codice Etico; in particolare ai neo assunti verrà consegnata un'informativa con riferimento all'applicazione della normativa di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nell'ambito della Società.

Lauretana S.p.A.

Graglia, 28 Luglio 2014